

Cristina Danusso

Prostituzione e lenocinio nell'Italia dell'Ottocento

Prostitution and Lenocinium in nineteenth-century Italy

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Da Solone a Napoleone: cenni preliminari – 3. I codici preunitari e la tradizione austriaca – 4. Il Regno d'Italia e la prostituzione – 5. Il lenocinio nei primi decenni dell'Italia unita – 6. Il codice Zanardelli – 7. Note conclusive.

ABSTRACT: The essay deals with the issue of legal regulation of prostitution and lenocinium in nineteenth-century Italy, from Napoleon to Zanardelli. This issue reflects the ambiguities surrounding the activity of prostitution, considered morally reprehensible, but tolerated and regulated by the States with administrative measures. The rules, very strict at first, were gradually relaxed in favor of a growing attention to the condition of women and their protection. The lenient attitude towards prostitution is justified by offering a kind of relief valve to young people (and, in particular, to the military), to prevent them from harassing honest girls and married women and from causing social unrest and serious damage to families. Prostitution, in itself, is not a crime, but inducing or encouraging its practice is the crime of lenocinium. The regulation of this crime established by the Napoleonic code provides a fundamental starting point and reference point for the pre-unification and post-unification codes (except the Austrian ones), but the long and bumpy parliamentary procedure towards the first Italian code winds through criticisms and suggestions that lead, finally, to the solutions adopted by Zanardelli.

KEYWORDS: prostitution, lenocinium, XIX century.

1. *Premessa*

L'evoluzione della disciplina della prostituzione e del lenocinio nell'Italia dell'Ottocento si presenta come un angolo di osservazione privilegiato per indagare il rapporto intercorrente in quel periodo tra diritto e morale, intesa quest'ultima sotto il duplice aspetto di sentimento personale (morale individuale) e di complesso di principi e di valori etici condivisi dalla maggioranza dei cittadini (morale pubblica o comune).

2. *Da Solone a Napoleone: cenni preliminari*

La prostituzione, che un diffuso luogo comune definisce “il mestiere più antico del mondo” e che nell'antichità era non di rado legata ai riti religiosi¹, è un fenomeno che può essere considerato da svariate angolazioni: la storia ci mostra come, accanto all'aspetto morale e a quello sociale, tutt'altro che irrilevante sia l'aspetto giuridico, sotto il profilo della prevenzione, affrontata con misure amministrative e di polizia², ma anche sotto quello della repressione, non tanto del meretricio in se stesso, quanto delle attività in qualche modo ad esso connesse.

Nell'antica Grecia fu Solone il primo legislatore che provvide a disciplinare la prostituzione allo scopo sia di costituire un «utile introito» per la *polis*, sia di creare un «piacere a pagamento» per gli uomini, in modo da “salvaguardare” le donne da marito o sposate³. Questo modello, fondato su una concezione

¹ Come recentemente ha sottolineato il Nobile Mattei, nel mondo antico la riprovazione verso il meretricio «può capovolgersi nella prostituzione sacra che svolge una funzione misterica e sacrificale. Così, lungi dal degradare la donna e il cliente, la congiunzione carnale rappresenta una forma di relazione col soprannaturale» (G.A. Nobile Mattei, “*Turpis quaestus*”. *Profili criminali del meretricio all'alba della Modernità (secc. XVI-XVII)*, Bologna 2020, p. 13).

² Nella nostra tradizione occidentale, fu Solone il primo legislatore che si preoccupò di dare un'organizzazione all'esercizio della prostituzione, “regolandola in modo da costituire un «utile introito» per la *polis*, un «piacere a pagamento» per il sesso maschile, e la «salvaguardia per le donne», da marito o sposate” (I. Mereu, “*Prostituzione (storia)*” in *Enciclopedia del diritto*, XXXVII, Milano 1988, p. 441).

³ «Egli istituirà la prima casa di piacere: il *porneion*. Le *porne* erano forestiere o schiave liberate, che esercitavano anche nei porti e nelle strade e che sul ricavato della professione dovevano pagare una tangente alla *polis*. Accanto a loro, ma con un costo maggiore, c'erano le *eteres*, educate nella musica, nella pittura, nella danza, nel canto ecc., che «venivano affittate da un impresario (il *pornoboskos*) a una o a più persone, dietro pagamento di un prezzo concordato a seconda della durata dell'affitto e dell'entità della prestazione [...]. Un apposito magistrato (l'*astynomos*) dirimeva gli eventuali contrasti tra le parti, agiva in funzione calmieratrice e riscuoteva le tasse» (I. Mereu, voce “*Prostituzione (storia)*”, cit., p. 441).

androcentrica della prostituzione, restò a lungo basilare nel mondo occidentale, pur nel variare delle ideologie di supporto.

Nell'antica Roma l'organizzazione era analoga a quella greca, ma, dopo l'editto di Costantino del 313, con il Cristianesimo, cominciò ad affermarsi l'ideologia antifemminista. S. Paolo sottolineava l'inferiorità delle donne e la loro sottomissione al marito e la sua impostazione si trova ripresa dai Padri della Chiesa⁴. Come è spiegato da Italo Mereu,

La sudditanza della donna all'uomo è presentata come la risultante di un disegno divino; e alla donna viene riconosciuto d'essere stata creata da Dio solo in funzione procreatrice. Per questo solo l'attività sessuale diretta alla procreazione mediante il matrimonio o il concubinato viene riconosciuta come lecita. Tutto il resto è considerato peccato mortale, di cui, però, la donna è il fomite⁵.

Tale concezione, eccessivamente rigorista e destinata a incontrare nella pratica scarso successo, cominciò ad essere attenuata da S. Agostino, il quale definiva la prostituzione femminile come un «male necessario che la società deve permettere per evitare che tutto sia sconvolto dalla lussuria»⁶. Su queste basi si affermò l'idea della tolleranza, accolta, tra gli altri, da Alberto Magno, dal suo allievo Tommaso d'Aquino⁷ e, in ambito giuridico, dai canonisti⁸. Così, attingendo al pensiero di S. Tommaso - suo contemporaneo -, Enrico da Susa, il Cardinale Ostiense, sottolineava che la prostituzione era senz'altro un peccato

⁴ Ivi, pp. 441-442.

⁵ Ivi, p. 442.

⁶ E. Tavilla, *Cinquecento postribolare: dilemmi morali e giuridici in tema di meretrices e meretricium*, in M. Cavina – B. Ribémont (curr.), *Le donne e la giustizia fra Medioevo ed età moderna: il caso di Bologna a confronto*, Bologna 2014, pp. 91-92; G.A. Nobile Mattei, “*Turpis quaestus*”, cit., pp. 31-33.

⁷ E. Tavilla, *Cinquecento postribolare*, cit., p. 92, ove si sintetizza così il ragionamento di S. Tommaso: «poiché l'ordinamento umano deve ispirarsi a quello divino e poiché lo stesso Dio, per quanto onnipotente e sommamente buono, deve permettere che nell'universo si produca qualche male – perché, tolto quel male, ci si priverebbe di beni maggiori o si verificherebbero mali peggiori -, allo stesso modo, i capi politici contemporanei debbono tollerare *aliqua mala*, per evitare che *aliqua bona* non siano realizzati o – peggio – che si realizzino *mala peiora*»; v. pure G.A. Nobile Mattei, “*Turpis quaestus*”, cit., p. 34; più in generale sul pensiero di S. Tommaso in argomento, L. Cova, *Natura e persona nell'etica sessuale di Tommaso d'Aquino*, in «Etica & Politica/ Ethics & Politics», 2002, 2 (http://www.units.it/dipfilo/etica_e_politica/2002_2/indexcova.html).

⁸ G.A. Nobile Mattei, “*Turpis quaestus*”, cit., p. 36. Le opinioni espresse da S. Agostino e S. Tommaso sulla tolleranza furono sostanzialmente accolte, più tardi, anche dai teologi morali di Salamanca (R. Canosa – I. Colonnello, *Storia della prostituzione in Italia, Dal Quattrocento alla fine del Settecento*, Roma 2000², p. 177 ss.).

mortale, ma andava tollerata, perché da una troppo dura repressione sarebbero potuti nascere mali peggiori⁹.

In coerenza con queste idee, nelle normative statutarie e nei bandi del periodo tra il XIII secolo e la prima metà del XIV non si rinvennero pene contro il meretricio, ma si osserva la tendenza a emarginare le prostitute, espellendole dai perimetri urbani e tollerandone la presenza «*extra moenia*»¹⁰. Se questo era l'orientamento generale, colpisce una norma di Federico II, che, ponendosi anche in contrasto con il diritto comune, accordava una speciale protezione alle *miserabiles mulieres* che svolgevano “il mestiere”: nel *Liber Augustalis*, infatti, si comminava l'estremo supplizio a coloro che, per causa di libidine, avessero usato violenza alle meretrici¹¹.

Dalla metà del '300 fino a tutto il '400, le autorità politiche, vista l'impossibilità di sopprimere del tutto la prostituzione, lasciarono rientrare le meretrici nel territorio urbano e consentirono l'esercizio della loro attività all'interno di *postribula publica*, appositamente istituiti, regolamentati e assoggettati alla vigilanza di appositi uffici e magistrature¹².

Alla fine del secolo XV, però, questo sistema entrò in crisi e le meretrici, non più confinate nei bordelli pubblici, guadagnarono spazi assai estesi nelle città, sia per abitare, sia per svolgere il loro mestiere¹³. Il termine ‘postribolo’, comunque, continuò ad essere utilizzato nei provvedimenti relativi alla prostituzione; secondo Canosa e Colonnello, con esso si voleva

indicare una zona della città e nella migliore delle ipotesi, una serie di edifici contigui, esistenti in una determinata zona della città, di regola separata dalle altre, nei quali alle prostitute era consentito di svolgere la loro attività. [...] Quando le norme sull'insediamento spaziale erano osservate, l'attività delle donne era quasi del tutto libera e gli unici divieti riguardavano le attività più o meno connesse di “ruffiani” e di “ruffiane”, in genere vietate e punite. Questa struttura postribolare a base

⁹ Henricus de Segusia, *In quartum Decretalium librum commentaria*, Venetiis 1581, lib. IV, tit. I, cap. XX, fol. 6vb: «[...] et licet hoc peccatum prosequi debeamus tanquam mortale ... tamen ecclesia pro magna parte sub dissimulatione transit, censuram restringens, ne forsitan deterius inde contingat: quia qui nimis emungit elicit sanguinem [...]». V. pure E. Tavilla, *Cinquecento postribolare*, cit., pp. 92-93; G.A. Nobile Mattei, “*Turpis quaestus*”, cit., pp. 36 e 133.

¹⁰ R. Canosa – I. Colonnello, *Storia della prostituzione*, cit., pp. 21 e 34; E. Tavilla, *Cinquecento postribolare*, cit., p. 93; G.A. Nobile Mattei, “*Turpis quaestus*”, cit., p. 37.

¹¹ *Liber Augustalis*, lib. I, tit. XXI, *De violentia meretricibus illata*, in *Utriusque Siciliae Constitutiones*, Venetiis 1590, pp. 37-38: l'inflizione dell'estremo supplizio era però subordinata al fatto che il colpevole fosse “convinto e confesso” e che la vittima avesse denunciato la violenza entro otto giorni (una dilazione del termine era possibile se si dimostrava che nei giorni utili la vittima era stata reclusa).

¹² G.A. Nobile Mattei, “*Turpis quaestus*”, cit., p. 39.

¹³ R. Canosa – I. Colonnello, *Storia della prostituzione*, pp. 40-41.

prevalentemente territoriale e non gestionale era assai poco in grado di impedire la naturale tendenza delle prostitute, o almeno di quelle di rango più basso, ad utilizzare la città intera come luogo di lavoro e quindi a spandersi per le strade e le piazze alla ricerca di possibili clienti¹⁴.

Più che altro, le autorità pubbliche si preoccupavano di evitare che le prostitute si stanziassero nei pressi di conventi, monasteri o luoghi sacri¹⁵.

Nel periodo della Controriforma, vi furono papi, come Pio V e Sisto V, che perseguirono con impegno l'obiettivo di proibire totalmente il turpe commercio (a Roma scandalosamente diffuso), ma, non riuscendo ad attuare indirizzi radicalmente abolitivi, dovettero ripiegare su provvedimenti vari di tipo restrittivo e su segregazione, confinamento, espulsioni; mantennero però l'idea di fondo, d'impostazione cristiana, che le meretrici fossero peccatrici da redimere anziché delinquenti da castigare¹⁶.

Gli orientamenti della Chiesa esercitarono un'indubbia influenza sugli altri Stati italiani, che tendenzialmente seguirono l'approccio regolamentista, accompagnato dall'istituzione di magistrature deputate al controllo del fenomeno¹⁷.

Quanto al problema relativo al contagio e alla diffusione delle malattie veneree, per lungo tempo esso non fu considerato una priorità dai vari governi, essendo predominanti le preoccupazioni etiche: la questione sanitaria acquisì, però, notevole rilievo nella seconda metà del secolo XVIII, quando essa divenne «il referente obbligato ed assolutamente prevalente di tutte le politiche pubbliche del meretricio»¹⁸.

Sotto il profilo penale, le elaborazioni della criminalistica cinque-seicentesca, seguendo la concettualizzazione tomistica, inquadravano il meretricio nella figura della *fornicatio simplex* (il rapporto sessuale al di fuori del matrimonio tra un uomo e una donna liberi e consenzienti)¹⁹, per la quale era prevista una pena arbitraria lasciata alla discrezionalità del giudice: nei fatti, però, tale pena veniva applicata raramente e – secondo la testimonianza di Farinacci – mai nei confronti dei laici²⁰.

¹⁴ Ivi, p. 237.

¹⁵ *Ibidem*.

¹⁶ G.A. Nobile Mattei, “*Turpis quaestus*”, cit., pp. 153-159.

¹⁷ Ivi, p. 86 ss..

¹⁸ R. Canosa – I. Colonnello, *Storia della prostituzione*, cit., p. 199.

¹⁹ Secondo la concettualizzazione di S. Tommaso, il peccato di lussuria si divideva in sette *species*: *fornicatio simplex*, *stuprum*, *adulterium*, *raptus*, *sacrilegium*, *incestus* e *vitium contra naturam* (G.A. Nobile Mattei, “*Turpis quaestus*”, cit., p. 98).

²⁰ Ivi, pp. 131-132: «Ego tamen pro simplicibus fornicationem, nec in foro seculari, nec in foro Ecclesiastico exteriori vidi unquam aliquem laicum punitum, nisi concurrat qualitas

Quello che veniva definito «crimen horribile, pessimum ac crudele» era, invece, il delitto di lenocinio, che, nel diritto comune, rientrava tra i delitti atroci per i danni che poteva causare alla comunità sotto il profilo della morale e dell'ordine pubblico²¹. Dalle fonti romane i giuristi desumevano che fosse più grave dell'adulterio e dell'omicidio; ritenevano anche che presentasse analogie col furto, perché il lenone rubava alla donna la castità, bene considerato «più prezioso di tutte le ricchezze materiali»²². La sanzione prevista era la morte, sia per l'agente che per i correi, ma si riteneva che l'inflizione della pena massima fosse da riservare ai casi più esecrabili²³. Pertanto, la pena largamente prevalente doveva essere quella arbitraria.

Certamente molto più grave del lenocinio comune era unanimemente considerato il lenocinio familiare, ossia quello compiuto da mariti, padri o fratelli nei confronti di mogli, figlie e sorelle. Questa maggiore gravità, tuttavia, non trovava opportuna corrispondenza nelle fonti romane, perché, per il lenocinio domestico, il Codice prevedeva la morte civile, cioè una pena inferiore alla morte naturale, che era sancita per il lenocinio comune dalla Novella 14. La discrasia fra le due norme fu risolta ricorrendo al criterio cronologico e facendo prevalere la disposizione generale della Novella 14, che era stata emanata posteriormente al *Codex*²⁴.

Accanto alla pena prevista dal diritto comune, le legislazioni locali italiane ed europee comminavano sanzioni di vario genere: al di sotto del supplizio capitale o al posto di esso, si annoveravano pene afflittive come la galera, l'esilio, la *deportatio in insula*, ma anche mutilazioni del naso o dell'orecchio, tratti di corda, fustigazione, esposizione al pubblico²⁵.

La prospettiva androcentrica e l'impostazione ideologica e giuridica dell'antico regime subirono qualche contraccolpo quando, nel turbine della Rivoluzione francese, le donne avanzarono rivendicazioni per ottenere una posizione di pari dignità con gli uomini e di uguaglianza anche dal punto di vista sessuale; ne conseguì l'abolizione di tutti i postriboli. Contro le istanze femminili, però, si eressero i 'tenutari', i quali sostenevano la necessità della prostituzione non solo per le motivazioni tradizionali (soddisfare «l'istinto "irrefrenabile" del maschio») e tutelare la «sacertà della famiglia», preservando l'immagine della donna come

concubinatus aut stupri, aut alias gravior» (Prosperus Farinaccius, *Praxis et theorica criminalis*, Lugduni 1613, pars IV, tit. XVI, *De delictis carnis*, q. CXXXVII, nn. 36-37, p. 439).

²¹ G.A. Nobile Mattei, "Turpis quaestus", cit., p. 192.

²² Ivi, pp. 192-194.

²³ Ivi, p. 195.

²⁴ Ivi, pp. 212-213.

²⁵ Ivi, pp. 195-208.

‘angelo del focolare’), ma anche per inderogabili ragioni di ordine sociale: «la salute collettiva e l’ordine pubblico»²⁶.

Proprio le preoccupazioni per la salute collettiva e l’ordine pubblico indussero Napoleone (che temeva, in particolare, la diffusione delle infezioni nelle milizie) a predisporre una rigida regolamentazione, che trasformava il meretricio in un vero e proprio «servizio di Stato», con caratteristiche pienamente rispondenti alle esigenze dei ‘tenutari’²⁷. Nel 1802, fu dunque emanata una rigorosa normativa che subordinava l’attività di ciascuna prostituta al rilascio di un permesso speciale (e alla conseguente schedatura) e prevedeva, per lo sfruttamento di gruppo, la concessione di una apposita licenza, che veniva registrata. L’attività svolta nelle *maisons de tolérance* era costantemente sottoposta, da un lato, alla stretta sorveglianza di polizia (la *police du moeurs*) e, dall’altro, al controllo sanitario²⁸.

Accanto a questi provvedimenti relativi alla prevenzione, c’erano quelli concernenti la repressione: già durante la Rivoluzione i legislatori si erano preoccupati di tutelare soprattutto l’inesperienza giovanile. Con la legge 19-22 luglio 1791, relativa all’organizzazione della polizia correzionale e municipale, accanto ad una serie di atti contro il buon costume – che, in coerenza con la visione liberale della prima fase rivoluzionaria, divenivano reati solo se commessi pubblicamente²⁹ –, essi avevano sanzionato con un anno di prigionia (oltre ad

²⁶ I. Mereu, voce ‘Prostituzione (storia)’, cit., pp. 444-445.

²⁷ Ivi, p. 445.

²⁸ Ivi, pp. 445-446; v. pure E. Florian, *La prostituzione e la legge penale. Studio di dottrina e giurisprudenza con commento del Regolamento 21 ottobre 1891*, estr. da *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano 1899, p. 10: il Regolamento napoleonico, emanato nell’anno ottavo del Consolato (1802), affidava la *police des moeurs* ai Comuni e imponeva alle prostitute l’iscrizione presso gli uffici della polizia, la sottoposizione a visite periodiche e, nel caso di infezioni contratte, a cure appropriate. Le prostitute potevano vivere isolate o riunite in case di prostituzione, purché avessero l’autorizzazione della polizia. V. pure M. Gibson, *Stato e prostituzione in Italia, 1860-1915* (trad. it. di C. Soda; tit. originale: *Prostitution and the State in Italy, 1860-1915*), Milano 1995, p. 35. Come sottolineava Italo Mereu, «organizzando la prostituzione come un «servizio di Stato», la classe dirigente raggiungerà meglio di prima alcuni risultati: 1) diventerà pronuba e tutrice dell’iniziazione sessuale dei giovani e controllerà l’attività sessuale della popolazione maschile “libertina”; 2) potrà con facilità riscuotere – senza destare scandalo – il *datium meretricium* dai concessionari delle case; e questi, a loro volta, avranno tutto l’interesse a pagare e tacere per non vedersi revocata la “licenza”» (I. Mereu, voce ‘Prostituzione (storia)’, cit., p. 446).

²⁹ Come è stato opportunamente sottolineato a questo proposito, «il legislatore rivoluzionario dichiara la propria indifferenza nei confronti di oltraggi al pudore privato di qualsiasi natura, e si mostra unicamente interessato affinché in pubblico non si offenda il pudore femminile, non si commettano atti sessuali né si esponano o si vendano immagini oscene». Si vuole

un'ammenda da cinquanta a cinquecento franchi) coloro che favorivano la *débauche* o corrompevano la gioventù dell'uno o dell'altro sesso³⁰. Nell'ampiezza e nella genericità della formula usata si sarebbero potuti comprendere comportamenti diversi, anche di carattere puramente morale, ma l'interpretazione e l'applicazione della norma furono focalizzate sull'induzione al meretricio; una conferma in questo senso era data da un messaggio del Direttorio esecutivo al Consiglio dei Cinquecento, datato 17 nevosio anno IX, in cui si specificava che «cette disposition s'applique proprement au métier infâme de ces êtres affreux qui débauchent et prostituent la jeunesse»³¹.

La medesima impostazione fu mantenuta dal legislatore napoleonico, il quale, peraltro, si impegnò a precisare meglio i contorni della fattispecie, collocata nell'ambito degli *Attentati ai costumi*³²: nell'art. 334 del codice penale, infatti, oltre ad accrescere la pena della detenzione nel *maximum* (da sei mesi a due anni), si circoscrisse la categoria dei soggetti passivi ai minori di anni ventuno, ma, nello stesso tempo, si ampliò la portata della norma, includendo non solo chi favoriva, ma anche chi eccitava o facilitava *abituamente* la dissolutezza e la corruzione della gioventù dell'uno o dell'altro sesso³³. L'aggiunta dell'avverbio

tutelare lo spazio pubblico «in quanto tale, a prescindere da qualsiasi valutazione sulla moralità o immoralità degli atti» (D. Rizzo, *Gli spazi della morale*, Roma 2004, pp. 159-160).

³⁰ Legge 19/22 luglio 1791, tit. II, art. 8: «Ceux qui seraient prévenus d'avoir attenté publiquement aux mœurs, par outrage à la pudeur des femmes, par actions deshonnêtes, par exposition ou vente d'images obscènes; d'avoir favorisé la débauche ou corrompu de jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe, pourront être saisis sur-le-champ, et conduits devant le juge-de-peace, lequel est autorisé à les faire retenir jusqu'à la prochaine audience de la police correctionnelle»; art. 9: «Si le délit est prouvé, les coupables seront condamnés, selon la gravité des faits, à une amende de cinquante à cinq cents francs, et à un emprisonnement qui ne pourra excéder six mois. S'il s'agit d'images obscènes, les estampes et les planches seront en outre confisquées et brisées. Quant aux personnes qui auraient favorisé la débauche ou corrompu des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe, elles seront, outre l'amende, condamnées à une année de prison»; art. 10: «Les peines portées en l'article précédent, seront doubles en cas de récidive».

³¹ A. Chauveau – F. Hélie, *Théorie du code pénal*, III, 2, Bruxelles 1840, p. 44: «La loi du 19 juillet 1791 a classé au nombre des délits soumis à la police correctionnelle la *corruption des jeunes gens de l'un ou de l'autre sexe*, elle en a déterminé la peine; mais cette disposition s'applique proprement au *métier infâme* de ces êtres affreux qui *débauchent* et prostituent la jeunesse»; R. Garraud, *Traité théorique et pratique du droit pénal français*, V, Paris 1953³, p. 523.

³² *Code pénal*, l. III, tit. II, cap. I, sez. IV.

³³ *Code pénal*, art. 334, I c.: «Quiconque aura attenté aux meurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs».

‘*abitualmente*’³⁴, peraltro, implicava l’intenzione – così chiariva Monseignat nel suo rapporto al Corpo legislativo - di colpire soltanto chi induceva per mestiere alla prostituzione e diffondeva la corruzione, «ces partisans habituels de prostitution»³⁵, «ces qui vivent de la débauche, ces mercenaires qui colportent la corruption»³⁶.

La riprovazione verso tali condotte cresceva sensibilmente, con conseguente aumento della sanzione (detenzione da due a cinque anni e multa da duecento a trecento franchi) qualora i soggetti agenti fossero padri, madri, tutori o altre persone incaricate di avere cura delle vittime; per costoro, alla pena afflittiva³⁷ si aggiungeva, in via accessoria, l’interdizione da ogni tipo di tutela o curatela e, per i padri e le madri, la privazione di diritti e vantaggi derivanti dalla patria potestà³⁸. Era poi lasciata ai giudici la valutazione della pericolosità dei

³⁴ La Commissione di legislazione del Corpo legislativo aveva proposto di togliere l’avverbio ‘*abitualmente*’, «doppoiché darebbe ad intendere che, se i colpevoli che corrompono e prostituono la gioventù non si abbandonassero frequentemente a questo sì vile commercio non sarebbero puniti; la loro condotta è sì dannosa che la pena debbe raggiungerli ogni qual volta non ponno sfuggire alla pubblica vigilanza»; la Commissione aveva altresì proposto di punire, sia pure con pene minori, anche coloro che commettersero il reato nei confronti di persone maggiorenni (J. G. Locré, *Legislazione civile, commerciale e criminale ossia commentario e compimento dei codici francesi, Codice penale*, Napoli 1843, p. 565), ma entrambe le proposte erano state respinte dal Consiglio di Stato (ivi, p. 570).

³⁵ «En nous occupant des attentats aux mœurs, comment ne pas signaler ces êtres qui ne vivent que pour et par la débauche, qui, rebut des deux sexes, se font un état de leur rapprochement mercenaire, et spéculent sur l’âge, l’inexpérience et la misère pour colporter le vice et alimenter la corruption? Des législateurs ne les ont punis que du mépris public; mais que peut le mépris sur des âmes avilies? Punit-on par l’infamie des personnes qui en font leur élément? C’est par des châtements, c’est par un emprisonnement et une amende que le projet de loi a cherché à atteindre ces partisans habituels de prostitution» (A. Chauveau – F. Hélie, *Théorie du code pénal*, cit., p. 44, ove queste parole sono riportate, assieme ad altri argomenti, a supporto della tesi che escludeva dalla fattispecie i casi in cui fosse compiuto un atto di seduzione al solo fine di soddisfare le proprie passioni).

³⁶ A. Chauveau - F. Hélie, *Théorie du code pénal*, cit., p. 44. V. pure A. Cerelli Vittori, *Corruzione di minorenni e lenocinio*, estr. da *Enciclopedia Giuridica Italiana*, Milano 1901, pp. 38-39, ove, peraltro, si citano autori e sentenze della Cassazione del periodo successivo a Napoleone che affermavano l’applicabilità dell’art. 334 ai casi di seduzione personale oltre a quelli di prossenetismo.

³⁷ *Code pénal*, art. 334, II c.: «Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs père, mère, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d’emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d’amende».

³⁸ *Code pénal*, art. 335: «Les coupables du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle et curatelle, et de toute participation aux conseils de famille; savoir, le individu auxquels s’applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et

condannati: al termine della pena, essi potevano ordinare l'assoggettamento alla sorveglianza dell'alta polizia come misura di prevenzione³⁹.

L'intento del legislatore era, dunque, soprattutto quello di colpire chi fomentava o agevolava l'*infâme trafic*, ma il dettato dell'articolo 334 apriva comunque alla giurisprudenza la possibilità di interpretazioni diverse e applicazioni più ampie.

Inizialmente la norma fu estesa a comprendere gli atti compiuti sui minori senza violenza per soddisfare la *propria* libidine: pertanto, la medesima pena prevista per coloro che inducevano i giovani alla corruzione, che li eccitavano «à la *debauche*» e facilitavano i mezzi per consegnarli alla prostituzione, fu inflitta anche a chi sfogava sui minori le *proprie* passioni.

L'inversione di tendenza si manifestò dapprima in un *arrêt* della Corte di cassazione dell'11 maggio 1832, che tornava all'indirizzo indicato dal legislatore, ribadendo «que l'article n'est applicable qu'aux individus qui excitent, favorisent ou facilitent habituellement la *débauche* ou la corruption de la jeunesse, non pas pour satisfaire leur propre brutalité sensuelle, mais pour les plaisirs illicites des autres»⁴⁰. L'orientamento fu seguito per un certo tempo, finché, intorno alla metà dell'Ottocento, fu adottato un criterio intermedio e l'art. 334 fu applicato non solo ai lenoni, i «tristes individus qui font métier de proxénétisme», ma anche a tutti coloro i quali, nel soddisfare le loro passioni personali, agivano con il preciso scopo di corrompere i minori e propagare il vizio; restavano esclusi «des actes de *séduction personnelle et directe* qui ne se compliquent d'aucun autre élément de nature à leur donner le caractère d'excitation à la *debauche*»⁴¹.

Non fu questa la sola questione su cui la giurisprudenza francese subì oscillazioni: con riguardo all'avverbio *habituellement*, ad esempio, per un certo periodo la Corte di cassazione ritenne che l'abitudine potesse risultare anche da una serie

cinq ans u plus, et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus.

Si le délit a été commis par le père ou la mère, le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés sur la personne et les biens de l'enfant par le Code Napoléon, Livre Ier, Titre IX, de la *Puissance paternelle*.

³⁹ *Code pénal*, art. 335, III c.: «Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police, en observant, pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article».

⁴⁰ A. Chauveau – F. Hélie, *Théorie du code pénal*, cit., p. 46.

⁴¹ R. Garraud, *Traité théorique et pratique*, cit., pp. 520-522; A. Pozzolini, *Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*, in E. Florian, A. Pozzolini, A. Zerboglio, P. Viazzi (curr.), *Trattato di diritto penale*, V, Milano s.a. [dopo il 1902], p. 85.

di atti perpetrati su una medesima persona, mentre poi reputò indispensabile la «pluralité des victimes»⁴².

Inoltre, non era chiaro se l'abitudine fosse un requisito imprescindibile anche per la fattispecie prevista dal secondo comma, cioè per gli atti compiuti dai familiari, dai tutori e da altri soggetti incaricati della sorveglianza dei minori. Nel 1829 la Suprema Corte si espresse in senso affermativo, ma due sentenze del 1838 sembravano implicitamente smentire questo orientamento, poiché ammettevano la possibilità di incriminare i soggetti menzionati anche per un solo atto criminoso. Una simile interpretazione, che appariva giustificata dalla qualità dei soggetti agenti e dai doveri loro imposti nei confronti delle vittime, non era esente da contrasti in dottrina: se Carnot condivideva l'impostazione più severa, Chauveau ed Hélie esprimevano opinione contraria, ritenendo che l'intimo legame tra i due commi rendesse essenziale la reiterazione degli atti⁴³.

Dal punto di vista probatorio, invece, non sembra sorgessero problemi sulla questione se, per la repressione del reato, occorresse dimostrare l'avvenuta corruzione o depravazione del minore: secondo l'indirizzo seguito dalla Suprema Corte, l'art. 334 attribuiva importanza decisiva all'attività del prossenetista e alla ripetizione dei suoi atti, ma non esigeva necessariamente che questi ultimi conseguissero il risultato voluto⁴⁴.

Irrilevante, poi, per l'applicazione della pena, appariva la circostanza che le vittime avessero già intrapreso la via della prostituzione, perfino nel caso in cui, malgrado la minore età, fossero state erroneamente iscritte nei registri della polizia ed avessero ottenuto l'autorizzazione ad esercitare il mestiere⁴⁵.

3. I codici preunitari e la tradizione austriaca

La disciplina disegnata dal legislatore d'oltralpe, e importata nei domini napoleonici della nostra penisola, fornì un utile modello anche alle codificazioni che presto o tardi gli Stati italiani restaurati intrapresero. Ad eccezione del Regno Lombardo Veneto, sottoposto alla legislazione austriaca, in generale si seguì il prototipo francese con alcune varianti. Escludendo il *Regolamento gregoriano*,

⁴² A. Chauveau – F. Hélie, *Théorie du code pénal*, cit., pp. 46-47: da questo secondo orientamento gli autori esprimono dissenso e, per avallare la propria opinione, si richiamano ai giuristi antichi, come Farinacci e Menochio, e ai lavori preparatori del codice, da cui si desume la necessità della ripetizione degli atti delittuosi, ma non della pluralità dei soggetti passivi.

⁴³ Ivi, pp. 47-48.

⁴⁴ Ivi, cit., p. 48.

⁴⁵ Ivi, pp. 48-49, ove si cita un *arrêt* della Corte di cassazione che approvava la decisione in tal senso formulata dal tribunale di Rennes del 16 maggio 1835.

le azioni incriminate vennero descritte con una terminologia identica o comunque molto simile: eccitare, favorire o facilitare la dissolutezza, la corruzione (o corruzione), il libertinaggio, la prostituzione; in nessun caso si prevedevano pene pecuniarie, ma solo afflittive, più o meno severe; le vittime potevano essere persone di entrambi i sessi e se i soggetti agenti erano i loro ascendenti, il tutore o ogni altro individuo incaricato dell'istruzione o della vigilanza sulla loro condotta, le pene si aggravavano. Talora, nell'elenco dei soggetti agenti figuravano anche persone diverse, come i mariti⁴⁶, i fratelli⁴⁷, i padri adottivi e i servitori⁴⁸.

Assomigliavano maggiormente all'originale francese i codici cronologicamente più vicini ad esso, cioè le *Leggi penali del Codice per lo Regno delle Due Sicilie* (1819) e il *Codice del Ducato di Parma, Piacenza e Guastalla* (1820), i quali si preoccupavano di tutelare dalla corruzione e dalla prostituzione esclusivamente i minorenni⁴⁹, mentre il *Regolamento gregoriano dello Stato Pontificio* (1832), più asciutto nel dettato, non parlava di corruzione, bensì solo di lenocinio, non faceva questione di età e aggravava la pena semplicemente per chi agiva su persone «innocenti», senza ulteriori specificazioni⁵⁰. Anche il *Codice penale pel Granducato di Toscana* (1853) non accennava in alcun modo a limiti di età dei soggetti passivi⁵¹,

⁴⁶ *Codice penale per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla (1820)*, rist. anast., Padova 1991, art. 372 c. 2; *Regolamento sui delitti e sulle pene*, in *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI per lo Stato pontificio (1832)*, rist. anast., con scritti raccolti da S. Vinciguerra, Padova 2000, art. 183; *Codice penale pel Granducato di Toscana (1853)*, rist. anast., Padova 1993, art. 300 § 2; *Codice criminale per gli Stati Estensi (1855)*, rist. anast., con scritti raccolti da S. Vinciguerra, Padova 2002, art. 444 § 1.

⁴⁷ *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI*, cit., art. 183.

⁴⁸ *Codice penale pel Granducato di Toscana (1853)*, cit., art. 300 § 2.

⁴⁹ *Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819)*, parte seconda, *Leggi penali*, presentazione di S. Vinciguerra e M. Da Passano, rist. anast., Padova 1994, artt. 332 e 344; *Codice penale per gli Stati di Parma*, cit., art. 372.

⁵⁰ *I Regolamenti penali di papa Gregorio XVI*, cit., artt. 181-183: la fattispecie di lenocinio è distinta in semplice e qualificata: quest'ultima si configura quando gli agenti sono gli ascendenti, i mariti o i fratelli. Le pene sono severissime: per il lenocinio semplice vanno dai tre ai cinque anni di galera; però, se si fa prostituire una persona innocente oppure se si riuniscono più persone al fine di prostituirle, la pena è aumentata di due gradi, giungendo, nel *minimum*, a quindici anni e, nel *maximum*, a venti. Perpetua, invece, è la pena del lenocinio qualificato, che è eseguita sotto *stretta custodia*.

⁵¹ *Codice penale pel Granducato di Toscana (1853)*, cit., Lib. II, Tit. VI, *Dei delitti contro il pudore e contro l'ordine delle famiglie*, art. 300, *Lenocinio*: «§. 1. Chiunque eccita, favorisce od agevola la corruzione o la prostituzione altrui soggiace come colpevole di lenocinio alla carcere da sei mesi a tre anni.

§. 2. Il lenocinio peraltro si punisce con la casa di forza da tre a sette anni, se fu commesso dagli ascendenti, dai tutori, dai padri adottivi, dai mariti, dai servitori, o da individui, ai quali

che invece erano distinti in due categorie dal *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1839) e dal *Codice criminale per gli Stati Estensi* (1855): se il reato era perpetrato sui minori al di sotto dei quindici anni, la pena era assai più severa di quella prevista in tutti gli altri casi, che comprendevano anche vittime maggiorrenni, come poteva essere la moglie fatta prostituire dal marito⁵².

Del tutto indipendentemente dall'influenza francese si sviluppò, invece, la legislazione austriaca, che ebbe vigore nella parte - non irrilevante - del territorio italiano soggetta al dominio asburgico.

Il corposo *Codice Penale Universale Austriaco* del 1803, posto in vigore nel Regno Lombardo Veneto⁵³, presentava forti legami, sia nell'impostazione che nei contenuti, con il precedente, severissimo *Codice generale sopra i delitti e le pene* del 1787, che, emanato da Giuseppe II negli Stati ereditari, non era mai stato introdotto in Lombardia⁵⁴.

L'intento di educare i sudditi anche sotto il profilo morale, e quindi di «castigare» (anche la terminologia usata era rivelatrice dell'impostazione assunta) i comportamenti riprovevoli e corruttivi, era tipico del carattere paternalistico dell'assolutismo illuminato della dinastia asburgica. Il tono moraleggiante permeava il codice giuseppino sia nella prima che nella seconda parte, dedicata quest'ultima ai *delitti politici* (cioè sostanzialmente agli illeciti di polizia), nella quale, fra le offese al buon costume, figuravano sia l'esercizio della prostituzione che il «ruffianismo»⁵⁵.

La fattispecie di «Chiunque, sia uomo o donna, fa *mestiere del proprio suo corpo*, e mediante *lussuria* si procura guadagno» era punita, la prima volta, con la

era affidata l'istruzione, l'educazione, la vigilanza, o la custodia delle persone, di cui fu eccitata, favorita, o agevolata la corruzione o la prostituzione».

⁵² *Codice penale per gli Stati di S.M. il Re di Sardegna* (1839), rist. anast., Padova 1992, artt. 434-436 e 438; *Codice criminale per gli Stati Estensi* (1855), cit., artt. 442-445.

⁵³ Nelle province venete il codice entrò in vigore il 1° luglio 1815 e in Lombardia il 1° gennaio 1816. In precedenza era stato in vigore nei Principati di Trento e Bressanone: v., più in particolare, S. Tschigg, *La formazione del codice penale austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco* (1803), rist. anast. con scritti vari raccolti da S. Vinciguerra, Padova 1997, pp. LXV-LXVII.

⁵⁴ Sulle vicende che impedirono a Giuseppe II di introdurre il suo codice penale in Lombardia tra il 1787 e il 1790, si rinvia a A. Cavanna, *La codificazione penale in Italia. Le origini lombarde*, Milano 1975, pp. 29-68 e bibliografia ivi citata; Id., *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, 2, Milano 2005, pp. 362-363. Sulle pene per ruffianismo applicate dal Senato di Milano, v. L. Garlati, *Pink crimes. Criminalità femminile e condanne capitali nelle sentenze del Senato di Milano (1471-1783)*, in «Historia et ius», XVII (2020), paper 6, pp. 44-45.

⁵⁵ *Codice generale sopra i delitti e le pene*, Vienna – Rovereto 1787, parte seconda, *De' delitti politici e delle pene politiche*, cap. V, *De' delitti, che portano alla corruttela de' costumi*, §§ 73-76.

*prigionia temporale più dura*⁵⁶, e, in caso di recidiva, con pena raddoppiata ed eventualmente esacerbata «mediante ulteriori castighi di *digiuno*, o di *bastonate*», qualora il meretricio fosse esercitato su minori⁵⁷. Anche l'adescamento («Chi in istrada *pubblica*, o in luogo, in cui la gente suole *comunemente* passare [...] *sollecita* con parole alla libidine una persona sia dell'uno, o dell'altro sesso [...]») era sanzionato severamente, con *prigionia temporale*, «la quale a misura delle circostanze può esser mitigata, o inaspriata, e sempre sarà inaspriata mediante il *digiuno*»⁵⁸.

Quanto poi al delitto di «ruffianismo», esso poteva configurarsi in diversi modi, non tutti caratterizzati dallo scopo di lucro, e senza che alla minore età fosse attribuita specifica rilevanza:

«Chi in *casa* sua *permetterà* la lussuria; chi cercherà profitto e guadagno nel *procurar occasione* di libidine a persone di differente sesso; chi anche *senza* avidità di lucro tirerà una persona del sesso femminile in conoscenze ed occasioni, nelle quali verrà *sedotta* alla libidine, si renderà reo del delitto Politico del *ruffianismo*, ancorché si trattasse di amici o serventi di quello, a motivo di cui sarà seguita la cooperazione al ruffianismo»⁵⁹.

Anche qui, per la pena, si distingueva l'ipotesi del delitto commesso per la prima volta, sanzionato con lavoro pubblico lungo, dai casi di recidiva o di seduzione di *persona innocente*, implicanti, in aggiunta al lavoro pubblico lungo, esacerbazioni di vario genere (esposizione alla berlina, bastonate, sfratto dal luogo del commesso delitto e, per gli stranieri, bando dai Paesi Ereditari)⁶⁰. Il concetto di *persona innocente* come qualifica della vittima – concetto che tornerà nella legislazione successiva – era un parametro più sfumato rispetto a quello oggettivo dell'età, denotava una condizione che potremmo definire di ingenuità o immaturità sessuale, da valutare di volta in volta e probabilmente non circoscritta solo ai minorenni.

Nel successivo codice del 1803, l'imperatore Francesco II, primogenito di Leopoldo II e nipote di Giuseppe, si discostava in parte dalla linea tracciata

⁵⁶ *Codice generale* cit., pt. II, § 75; § 76: «Il reo *per la prima volta* di questo delitto dovrà condannarsi a *prigionia temporale più dura*. Ne' casi di *replicate ricadute* dovrà sempre raddoppiarsi la pena sofferta in ultimo luogo, ed anche inasprirsi mediante ulteriori castighi di *digiuno*, o di *bastonate*, allorché persone di *minor età* saranno state sedotte. Se il reo è uno *straniere*, esso dovrà bandirsi da tutti i Paesi Ereditarij». La *prigionia temporale* (da un giorno fino ad un mese: § 17) *più dura* era eseguita con lavoro, ferri ai piedi, nude assi per letto, acqua come unica bevanda e visite solo «in presenza di persona magistrale» (§ 13).

⁵⁷ *Codice generale* cit., pt. II, §§ 75-76.

⁵⁸ Ivi, §§ 67-68.

⁵⁹ Ivi, § 73.

⁶⁰ Ivi, § 74: Il lavoro pubblico lungo poteva essere inflitto entro un arco temporale che andava da un mese ad un anno (ivi, § 17).

dallo zio. Analoga era la sede in cui quasi tutta la materia era trattata, cioè la seconda parte della corposa compilazione, dedicata appunto alle *gravi trasgressioni di polizia*⁶¹, che erano perseguite dal magistrato politico «attraverso forme procedurali semplificate e, dunque, in buona sostanza meno garantite» di quelle relative ai delitti⁶². La qualifica era quella di offese *contro la costumatezza pubblica* e il meretricio era punito unicamente nei casi in cui poteva produrre conseguenze dannose sulla società o sull'ordine pubblico; la prostituta, infatti, incorreva in una severa pena edittale se provocava «manifesto scandalo colla pubblicità», ovvero seduceva i giovani, o, ancora, se continuava a esercitare il mestiere pur sapendo di «essere già infetta da morbo venereo»⁶³: per condotte di questo tipo era previsto l'arresto rigoroso da uno a tre mesi⁶⁴. Ulteriori inasprimenti

⁶¹ L'estensore e il relatore della seconda parte del codice è Joseph von Sonnenfels, che nel 1765 aveva scritto un trattato sulla scienza del buon governo intitolato *Grundsätze der Polizey, Handlung und Finanz*, «ove la teoria della polizia – intesa quale “buon governo” della città e della nazione – e del sistema degli illeciti ad essa afferenti era assai sviluppato» (A. Cadoppi, *Il «modello» rivale del Code Pénal. Le «forme piuttosto didattiche» del codice penale universale Austriaco del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, rist. anast. con scritti raccolti da S. Vinciguerra, Padova 2001, pp. CX-CXI e note 42-43; S. Tschigg, *La formazione del codice penale austriaco del 1803*, cit., pp. LIX-LXII; L. Garlati Giugni, *Nella disuguaglianza la giustizia. Pietro Mantegazza e il codice penale austriaco (1816)*, Milano 2002, p. 8).

⁶² E. Dezza, *L'impossibile conciliazione. Processo penale, assolutismo e garantismo nel codice asburgico del 1803*, in *Codice penale universale austriaco (1803)*, cit., p. CLXIII; l'A. spiega che non solo la fase di inquisizione preliminare (come accadeva nella procedura giuseppina), ma anche il «processo ordinario d'inquisizione» era di competenza del magistrato politico e la procedura era assai più spiccata di quella prevista per i delitti, in quanto, per la sottoposizione all'inquisizione, bastava che il giudice, con il suo discernimento (guidato da talune generali indicazioni legislative), valutasse la presenza di sufficienti «sospetti legali» (*Codice penale universale austriaco (1803)*, cit., pt. II, sez. II, *Del processo sopra le gravi trasgressioni di polizia*, §§ 315-320, pp. 99-101).

⁶³ Per il Regno Lombardo Veneto, secondo la testimonianza del medico Giovan Battista Soresina, il Governo austriaco si attivava contro la prostituzione soprattutto «se gli arrivavano reclami, in specie dei dicasteri militari, e per lo scopo della salute dell'esercito», ossia quando «il morbo venereo assumeva proporzioni piuttosto vaste». Tuttavia, i mezzi usati «erano arbitrari perché la polizia non sapeva far altro, in simili casi che ingiungere straordinarie perlustrazioni onde arrestare tutte le donne in fama di scostumatezza e una volta razzolate in quel modo farle sottoporre a visita medica. Il capriccio e l'arbitrio dei funzionari della polizia austriaca era dunque il regolatore unico della prostituzione e prendeva il posto della legge in un oggetto di tanta e così delicata importanza» (G.B. Soresina, *Relazione statistica del primo anno della prostituzione disciplinata in Milano, 1860*, in “Gazzetta medica italiana - Lombardia”, 1862, pp. 61 ss, cit. in R. Canosa, *Sesso e Stato. Devianza sessuale e interventi istituzionali nell'Ottocento italiano*, Milano 1981, p. 26).

⁶⁴ *Codice penale universale austriaco (1803)*, cit., pt. II, sez. I, *Delle gravi trasgressioni di polizia*, § 254, p. 78. L'arresto rigoroso implicava dure modalità: il condannato «è assicurato con ferri leggeri ai piedi, è nutrito giornalmente soltanto con un cibo caldo, e non ha altra bevanda

potevano essere inflitti qualora la prostituta fosse coniugata, anche in assenza di querela del marito⁶⁵. Se, però, risultava che quest'ultimo era consenziente, o, peggio, traeva profitto «in qualunque modo» dall'attività della moglie, la pena applicabile era quella massima prevista per il ruffianesimo⁶⁶, cioè «l'arresto rigoroso da tre a sei mesi», che poteva essere esteso nella durata ed anche esacerbato col digiuno e col «castigo corporale» quando il reato fosse protratto per lungo tempo⁶⁷.

La fattispecie del ruffianesimo poteva essere integrata in tre modi: dando ordinario alloggio in casa propria a meretrici o dando loro “ricetto” per svolgere il mestiere; procurando prostitute a terze persone; facendo da mediatori in «illecite convenzioni di questo genere»⁶⁸.

I recidivi, oltre ad incorrere nella pena massima e negli eventuali inasprimenti, erano sottoposti ad un trattamento esemplare: l'esposizione in pubblico, «in mezzo a un cerchio con un cartello al petto, in cui sarà scritto: *Per ruffianesimo*, oppure: *Per seduzione alla libidine*»; dopo scontata la pena, venivano espulsi dal paese in cui avevano dimora (gli stranieri erano espulsi da tutti gli Stati ereditari)⁶⁹.

Stupisce che nel codice ‘franciscano’, come già in quello giuseppino, non venga configurata in modo specifico la fattispecie cosiddetta del lenocinio qualificato, cioè commesso da ascendenti, tutori ecc. nei confronti dei minori sottoposti alla loro tutela o vigilanza; molto grave era però considerato il ruffianesimo commesso su *persona innocente*, punito con il carcere duro da uno a cinque anni. In tal caso, la qualità della vittima determinava una diversa classificazione del reato, che veniva annoverato non più tra le trasgressioni di polizia, bensì tra

fuorché acqua. Non gli è permesso di ricevere alcuna visita, né di parlare con chicchessia, se non in presenza d'una persona d'ufficio, e gli viene assegnato un lavoro» (ivi, § 12, p. 6). Nelle modifiche attuate rispetto alla normativa precedente, si è voluto vedere un'influenza delle osservazioni espresse da Beccaria sulla disciplina dei delitti politici: in effetti, il marchese lombardo aveva criticato la scelta di sanzionare duramente la prostituzione, considerata un male necessario per salvaguardare “i letti coniugali” dagli assalti dell’“ardente gioventù” e aveva consigliato «di castigare il puttanesimo quando questo sia accompagnato da scandalosa e formale seduzione fatta in vista di guadagno» (C. Beccaria, *Brevi riflessioni intorno al codice generale sopra i delitti e le pene, per ciò che riguarda i delitti politici. 1791*, in C. Beccaria, *Opere* a cura di S. Romagnoli, vol. II, Firenze s.a., p. 715; per un confronto più ampio tra le parole di Beccaria del 1791 e le innovazioni del codice ‘franciscano’, v. A. Cadoppi, *Il modello rivale*, cit., pp. CXII-CXX).

⁶⁵ *Codice penale universale austriaco (1803)*, cit., pt. II, sez. I, § 255, p. 79.

⁶⁶ Ivi, § 256, p. 79.

⁶⁷ Ivi, § 258, p. 79.

⁶⁸ Ivi, § 257, p. 79.

⁶⁹ Ivi, § 259, p. 80.

i delitti, accanto allo stupro, all'incesto, alla libidine contro natura e alla «seduzione, colla quale taluno induce alla libidine una persona affidata alla sua cura, od educazione»⁷⁰.

Il lenocinio qualificato compariva, invece, nel successivo codice di Francesco Giuseppe del 1852, nel quale, fra l'altro, il meretricio non era più in alcun modo contemplato come reato. La figura del ruffianesimo veniva ancora sdoppiata in due fattispecie: una *criminosa*, disciplinata nella prima parte del codice, dedicata, appunto, ai crimini (il termine 'crimine', che era stato eliminato dal codice 'franciscano', veniva reintrodotta per i reati più gravi), e l'altra *contravvenzionale*, contemplata nella seconda parte del codice, dedicata ai delitti ed alle contravvenzioni.

La fattispecie più grave comprendeva sia il crimine perpetrato nei confronti di *persona innocente* che quello compiuto dai «genitori, tutori, educatori o maestri verso i loro figli, pupilli o le persone loro affidate per l'educazione od istruzione»: entrambi erano puniti con il carcere duro da uno a cinque anni⁷¹. La medesima pena era prevista per chi si macchiava del crimine di seduzione di persona affidata alle proprie cure, educazione od istruzione, con l'indurla «a commettere o subire un atto libidinoso»⁷².

Quanto, poi, alla *contravvenzione* di ruffianesimo (collocata fra i delitti e le contravvenzioni contro *la pubblica moralità*, non più contro la *costumatezza pubblica*), essa era disciplinata sostanzialmente come nel precedente codice, salvo per un ampliamento della prima delle tre fattispecie: infatti, la punizione con l'arresto rigoroso da tre a sei mesi, eventualmente inasprito, spettava non solo a chi «dà ordinario ricetto in sua casa a meretrici», ma altresì a colui che in altro modo agevolava «l'esercizio del loro illecito mestiere»⁷³. Per la recidiva era esclusa la punizione esemplare e rimaneva soltanto l'espulsione dal proprio paese dopo aver scontato la pena⁷⁴.

⁷⁰ La pena del carcere duro da uno a cinque anni è prevista sia per la seduzione che per il ruffianesimo di persona innocente: *Codice penale universale austriaco (1803)*, cit., pt. I, sez. I, *Dei Delitti, e delle Pene*, §§ 115-116, p. 41.

⁷¹ *Codice penale austriaco*, Milano 1852, pt. I, *Dei Crimini*, §§132-133; pt. II, *Dei delitti e delle contravvenzioni*, §§ 509-510, che riproducono il dettato dei §§ 254-255 del codice del 1803.

⁷² Ivi, pt. I, *Dei crimini*, capo XIV, *Dello stupro, dell'oltraggio al pudore e degli altri crimini di libidine*, § 132: «Sono puniti come crimini [...] III. La seduzione, colla quale taluno induce una persona affidata alla sua cura, educazione od istruzione a commettere o subire un atto libidinoso. IV. Il ruffianesimo, in quanto con esso venga sedotta una persona innocente, ovvero nel caso che se ne rendano colpevoli genitori, tutori, educatori o maestri verso i loro figli, pupilli o le persone loro affidate per l'educazione od istruzione»; § 133: «La pena è il carcere duro da uno a cinque anni».

⁷³ Ivi, §§ 512-513.

⁷⁴ Cfr. § 514 del codice del 1852 con il § 259 del codice del 1803.

Per il resto, la disciplina precedente era immutata⁷⁵.

4. *Il Regno d'Italia e la prostituzione*

Nel periodo dell'unificazione politica italiana, l'impostazione scelta da Cavour nei confronti della prostituzione non differiva molto da quella napoleonica: il modello francese fu seguito sia nella forma dei provvedimenti (amministrativi e non legislativi)⁷⁶, che nella sostanza.

In coerenza con la politica già inaugurata in Piemonte negli anni '50⁷⁷, venne imboccata la via 'regolamentista': il 15 febbraio 1860, dopo la seconda guerra d'indipendenza e poco prima della spedizione dei Mille, Cavour, allora presidente del Consiglio e ministro dell'Interno, anche nell'intento di arginare la diffusione delle malattie veneree nelle file dell'esercito, emanò un decreto

⁷⁵ Sostanzialmente i §§ 509, 510, 511, 512, 513, 515 del codice del 1852 corrispondono ai §§ 254, 255, 256, 257, 258, 260 del codice del 1803.

⁷⁶ I dubbi sull'idoneità della forma amministrativa del decreto a disciplinare la materia (e quindi sulla costituzionalità e l'obbligatorietà delle disposizioni) furono affrontati più tardi dalla IV Sezione del Consiglio di Stato, nella decisione del 5 novembre 1894, e risolti col meccanismo della delega legislativa: «La materia della prostituzione e delle malattie celtiche fu sempre regolata in Italia con atti del potere esecutivo emanati in base a speciale delegazione della legge. Così i decreti 15 febbraio 1860 e 25 settembre 1862 si fondavano sulla delegazione contenuta nell'art. 119 della legge di pubblica sicurezza del 13 novembre 1859; così pure i decreti del 2 settembre 1871 e del 29 marzo 1888 avevano la loro radice nell'art. 86 della legge di pubblica sicurezza 20 marzo 1865 all. B che investiva il governo della facoltà di fare, nell'interesse dell'ordine e del costume pubblico, regolamenti relativi alle donne che s'abbandonano al meretricio; così finalmente il decreto ministeriale 27 ottobre 1891 sul meretricio, attualmente vigente, ripete la sua forza legislativa dagli articoli 139 della legge di p.s. 30 giugno 1889 e 54 della legge sanitaria 22 dicembre 1888 che racchiudeva un mandato speciale al ministero dell'Interno» (Consiglio di Stato, 5 novembre 1894, causa Comune di Verona c. Ministero dell'Interno, in «Giurisprudenza Italiana», 1895, parte terza, coll. 30-31)

⁷⁷ Il 20 luglio 1855 Rattazzi aveva emanato una prima disposizione di carattere sperimentale, le "Istruzioni Ministeriali riguardanti la prostituzione", che poi, per la città di Torino, furono sostituite, il 1° gennaio 1857, da un Regolamento sulla prostituzione, diretto soprattutto a tutelare la salute della guarnigione stanziata nella città (M. Gibson, *Stato e prostituzione in Italia*, cit., pp. 39-40). In tal modo si risolveva «la confusione venutasi a creare tra le funzioni generali di polizia e i nuovi compiti di sorveglianza sull'attività delle meretrici. Se nelle "Istruzioni ministeriali" era la Questura ad avere la competenza nell'iscrizione delle prostitute, nella destinazione ai postriboli, nel ricovero coatto in ospedale e nella cancellazione dal registro, il regolamento torinese istituiva un ufficio sanitario apposito al quale, sia pur con il contatto con la Questura, venivano demandate le competenze precedenti» (M. Strazza, *La legge e l'alcova: la prostituzione nella legislazione italiana tra '800 e '900*, in <http://win.storiain.net/arret/num144/artic5.asp>).

ministeriale⁷⁸, che fu poi esteso ai territori conquistati e, nonostante le critiche e le istanze di riforma, rimase in vigore fino al 1888.

Il meretricio, considerato come devianza inevitabile, non era criminalizzato: era ammesso all'interno delle case "chiuse" o anche isolatamente⁷⁹, ma era dettagliatamente disciplinato e posto sotto controlli estremamente rigorosi, al fine di tutelare l'ordine e soprattutto la salute pubblica. Si autorizzava l'apertura di postriboli di Stato, si fissavano le tariffe, sia delle prostitute che delle tenutarie, e le imposte da pagare allo Stato. Le prostitute, iscritte in appositi registri della polizia e dotate di conseguente licenza, dovevano sottoporsi a visita medica ogni quindici giorni ed erano assoggettate a innumerevoli divieti⁸⁰, nonché ai controlli sia da parte delle autorità di pubblica sicurezza che degli ispettori sanitari.

I poteri di chi esercitava la sorveglianza erano ampi e potevano dare adito a connivenze e corruzione, o sconfinare in arbitri e vessazioni. In particolare, l'art. 19, accanto all'iscrizione nei registri fatta su domanda delle interessate, consentiva l'iscrizione d'ufficio quando l'attività di prostituzione fosse "notoria" o "comprovata"⁸¹; inoltre, in caso di accertata o sospetta infezione, le donne

⁷⁸ La redazione del *Regolamento del servizio di sorveglianza sulla prostituzione* fu affidata da Cavour al medico Casimiro Sperino e la nuova disciplina entrò in vigore il 1° aprile 1860 (Strazza, *La legge e l'alcova*, cit.).

⁷⁹ *Regolamento*, cit., art. 17: «Sono considerate meretrici le donne che esercitano notoriamente la prostituzione, e sono divise in due categorie: 1. Le meretrici che abitano nei postriboli tollerati; 2. Le meretrici isolate, quelle cioè che hanno abitazione particolare. L'autorizzazione ad una meretrice a rimanere in abitazione particolare sarà concessa dal questore o dall'autorità di pubblica sicurezza con molto riserbo, e sempre previo il consenso del proprietario della casa».

⁸⁰ V., ad esempio, *Regolamento*, cit., art. 32: «E' assolutamente vietato alle meretrici: 1° Di abitare presso un venditore di bevande spiritose, vino, birra e simili. 2° D'uscire vestite in modo poco decente od in stato di ubbriachezza. 3° D'affacciarsi alle finestre o di stazionare sulle porte anche della propria abitazione. 4° Di fermarsi o frequentare le vie principali, le piazze o le pubbliche passeggiate. 5° Di commettere atti indecenti nei luoghi pubblici, e di tenervi discorsi osceni. 6° Di seguire i passeggeri per le vie o di adescarli con parole o segni. 7° Di rimanere fuori di casa senza giusta causa dopo le ore otto di sera dal mese di ottobre al marzo inclusivamente, e dopo le ore dieci negli altri mesi. 8° Di girovagare nelle vie specialmente in quelle adiacenti alla loro abitazione, soprattutto nelle ore vespertine. 9° E' vietata alle meretrici la frequenza ai teatri, saranno punite quelle che vi si presentassero in modo indecente».

⁸¹ *Regolamento*, cit., art. 19: «L'iscrizione d'una donna fra le meretrici può farsi dipendentemente a sua domanda, ovvero d'ufficio. L'iscrizione d'ufficio dev'essere fatta quando sia notorio o resti comprovato che la donna s'abbandona alla prostituzione»

venivano coercitivamente internate nei sifilicomi, strutture destinate specificamente alla cura delle malattie celtiche⁸².

Come è stato osservato da Mary Gibson, l'indirizzo regolamentista seguito da Cavour trovava sostegno nell'ambito dell'opinione pubblica, per un verso, dagli ambienti borghesi dell'epoca, cioè «funzionari, ufficiali di polizia e medici» che volevano costruire «un nuovo Stato basato sui principi della scienza, della ragione e dell'efficienza», e, per altro verso, dall'aristocrazia liberale, che si ispirava al pensiero illuminista. Tutti costoro occupavano il centro dello schieramento politico: alla loro destra l'aristocrazia terriera si attestava su posizioni proibizioniste, vicine a quelle del Papa e, in generale, del clero, e chiedeva di vietare l'attività di meretricio e di criminalizzare le responsabili, mentre, alla loro sinistra, i mazziniani sostenevano l'abolizionismo e l'astensione dello Stato da interferenze di tipo proibitivo o disciplinare, auspicando però riforme sociali per migliorare la condizione economica delle donne e liberarle dall'esigenza di trovare sostentamento nella prostituzione⁸³.

Nel confronto di queste diverse posizioni, era prevalso l'orientamento che accettava la prostituzione come una «deplorabile necessità», finalizzata a soddisfare gli impulsi sessuali degli uomini, soprattutto dei militari e, in genere, dei giovani, i quali – si diceva - in mancanza di “valvole di sfogo”, potevano essere indotti a molestare ragazze oneste e donne sposate, causando disordini sociali e gravi danni alle famiglie⁸⁴. Pertanto, le meretrici, se, da un lato, avevano un ruolo ritenuto indispensabile alla società, dall'altro andavano strettamente sorvegliate, con limiti quasi carcerari⁸⁵, perché considerate potenzialmente sovversive per l'ordine e la moralità pubblica⁸⁶.

⁸² *Regolamento*, cit., art. 83: «Ogni meretrice riconosciuta affetta da sifilide primitiva o costituzionale, o da altra malattia contagiosa, sarà immediatamente inviata al sifilicomio [...] Quella che presenterà qualche sintomo dubbio d'infezione sifilitica, sarà parimenti ricoverata nel sifilicomio, ove rimarrà in osservazione finché siasi riconosciuto se ella sia o non infetta»; art. 84: «La meretrice la quale, visitata nell'ufficio sanitario, viene riconosciuta infetta, è tosto fatta ricoverare nel sifilicomio a cura dell'ufficio [...]».

⁸³ M. Gibson, *Stato e prostituzione*, cit., pp. 13-14 e p. 43. Gli abolizionisti consideravano causa della prostituzione, ritenuta un vizio e non un delitto, la realtà socio-ambientale, di cui auspicavano riforme per migliorare le condizioni economiche delle donne e sottrarle alla necessità di ricorrere al meretricio (*ibidem*).

⁸⁴ *Ivi*, pp. 43-44.

⁸⁵ «La storia delle carceri francesi di Michel Foucault [...] fornisce un modello di potere disciplinare applicabile alle case di tolleranza in Italia» (M. Gibson, *Stato e prostituzione*, cit., pp. 17-18). Cfr. M. Foucault, *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris 1975, e l'edizione italiana, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione* (trad. it. A. Tarchetti), Torino 1976 e 1993.

⁸⁶ M. Gibson, *Stato e prostituzione*, cit., p. 41 ss. e 49.

Il regolamento cavouriano divenne assai presto bersaglio di aspre critiche: si osservava che le severe disposizioni nei confronti delle prostitute violavano in misura sproporzionata la libertà individuale e che l'estensione della competenza della polizia, sottratta ad ogni controllo, lasciava troppo spazio alla possibilità di abusi e soprusi.

In risposta a tali critiche si susseguirono diversi tentativi di riforma, non solo in campo amministrativo, ma anche talora in campo legislativo⁸⁷: una prima Commissione nominata nel 1862 da Rattazzi non approdò a nulla; la legge di pubblica sicurezza del 29 marzo 1865 diede facoltà al Governo di predisporre un regolamento, ma l'obiettivo fu raggiunto solo ventitré anni più tardi; nel 1876, dopo la svolta politica e l'ascesa al potere della Sinistra storica, una nuova Commissione fu nominata dal ministro dell'Interno Nicotera: ne nacque un progetto di legge, presentato al Parlamento nel novembre 1877, che naufragò prima di essere discusso⁸⁸.

Nel frattempo, la corrente degli abolizionisti, sostenuta, tra l'altro da Mazzini e Garibaldi⁸⁹, traeva alimento anche dalla crociata internazionale intrapresa in Europa nel 1874 da Josephine Elisabeth Butler, moglie di un ministro protestante di Liverpool, e dalle conferenze da lei tenute in varie città italiane⁹⁰, nonché dai congressi internazionali organizzati a Ginevra (1877)⁹¹ e a Genova (1881) dalla "Federazione britannica, continentale e generale per l'abolizione della prostituzione" fondata nel 1875 dalla stessa Butler⁹².

Come ha osservato ancora la Gibson, in Italia le tesi abolizioniste trovarono terreno fertile, oltre che tra i politici della Sinistra, anche tra le donne impegnate nella campagna per l'emancipazione femminile – alcune delle quali di origine anglosassone - (Anna Maria Mozzoni, Sara Nathan, Jessie White Mario, Kate

⁸⁷ E. Florian, *La prostituzione e la legge penale*, cit., p. 14.

⁸⁸ Il progetto di legge di Nicotera era stato redatto «dopo che una inchiesta aveva accertato che ben otto prefetti avevano dichiarato che il servizio di vigilanza sulla prostituzione era un'attività che disonorava la pubblica sicurezza e che doveva cessare se non altro per riguardo alla moralità del servizio»: R. Canosa, *Sesso e Stato, Devianza sessuale e interventi istituzionali nell'Ottocento italiano*, Milano 1981, p. 52.

⁸⁹ M. Gibson, *Stato e prostituzione*, cit., p. 55.

⁹⁰ R. Canosa, *Sesso e Stato*, cit., p. 47 ss..

⁹¹ Nelle conclusioni di tale congresso internazionale si osservava, tra l'altro, che «ogni sistema di regolamentazione ufficiale della prostituzione porta con sé l'arbitrio della polizia e la violazione delle garanzie giudiziarie dovute a ogni individuo e anche ai più grandi criminali, contro gli arresti e le costrizioni arbitrarie»; si dichiarava altresì che la visita sanitaria alle prostitute era contraria al diritto comune e, comunque, i fatti dimostravano che la regolamentazione non diminuiva la prostituzione, ma, anzi, ne favoriva la crescita in clandestinità: R. Canosa, *Sesso e Stato*, cit., p. 51.

⁹² Ivi, pp. 48-51.

Crawford, Giorgina Crawford Saffi, Alaide Gualberta Beccari) e tra gli operai, che si preoccupavano per le sorti delle loro mogli e delle loro figlie⁹³.

In generale, invece, l'opinione prevalente tra i medici era favorevole alla regolamentazione, come risulta dagli esiti del congresso degli igienisti italiani riunito a Milano nel 1881. Al termine del convegno, infatti, fu respinto l'ordine del giorno proposto da Agostino Bertani, paladino degli abolizionisti, e furono approvate a larga maggioranza le conclusioni del professor Giuseppe Sormani, che puntava sull'efficacia di regolamenti depurati dagli aspetti maggiormente vessatori e resi "più civili"⁹⁴.

Di fronte alle pressioni degli abolizionisti, nel 1883 Depretis nominò una nuova Commissione, guidata dal deputato Ubaldino Peruzzi, che svolse approfonditi studi e pose le basi per la riforma⁹⁵: respinta la tesi della minoranza di liberalizzare totalmente la prostituzione, si sceglieva un sistema intermedio, proponendo l'abolizione della schedatura e della patente delle donne, nonché della cura obbligatoria. Ma forti resistenze (condivise dallo stesso Depretis) impedirono la discussione del rapporto alla Camera.

Finalmente, il 29 marzo del 1888, grazie al ministro Crispi e ai lavori di un'ennesima Commissione, nominata il 7 gennaio 1888 e presieduta dal deputato Corrado Tommasi-Crudeli, medico e patriota garibaldino⁹⁶, due nuovi regolamenti videro la luce⁹⁷.

Nella relazione al re del decreto n. 5332, che abrogava le norme precedenti in materia sanitaria e apriva la via alla riforma, Crispi riferiva le osservazioni della Commissione sulle «violenze inaudite della polizia», la quale

usando e abusando dei poteri concessi dal Regolamento del 1860, fa inscrivere fra le prostitute patentate ragazze *vergini*; manda ai sifilicomi, quali prostitute contaminate, ragazze sane e vergini; ovvero delle ragazze appena nubili, che vi sono trattenute finché non abbiano compiuto i 16 anni, onde poi inscrivere d'ufficio fra le prostitute patentate quando ne escono; tien di mano, conscia od inconscia, ai libertini i quali, dopo aver condotta a male una povera ragazza, se ne liberano, denunciandola anonimamente qual prostituta, e la fanno inscrivere come tale; aiuta i conduttori dei postriboli a convertire in miserabili schiave, ed in cambiali girabili, le disgraziate donne che la miseria, la seduzione o l'inganno hanno fatto cadere nei loro artigli, sanzionando, in base all'art. 57 del regolamento, gli effetti delle sistematiche usure praticate a danno di quelle infelici⁹⁸.

⁹³ M. Gibson, *Stato e prostituzione*, cit., pp. 54-61.

⁹⁴ R. Canosa, *Sesso e Stato*, cit., pp. 52-55.

⁹⁵ Ivi, p. 55 ss..

⁹⁶ E. Florian, *La prostituzione e la legge penale*, cit., pp. 14-15.

⁹⁷ I due regolamenti furono pubblicati nella «Gazzetta ufficiale» n. 176 del 26 luglio 1888.

⁹⁸ E. Florian, *La prostituzione e la legge penale*, cit., pp. 15-16.

Veniva messa in luce anche la disparità di condizione tra le donne «più delitose e più abbandonate dalla fortuna» e quelle che si sottraevano alle normative perché godevano della protezione di persone influenti o erano addirittura intoccabili, in quanto «grandi prostitute» che avevano preso il posto occupato nell'antica Grecia dalle «etero». Erano le prime – e non le altre – che in alcuni luoghi cadevano vittime di turpi connivenze fra agenti di polizia «troppo zelanti o deboli o corrotti», lenoni, conduttori di postriboli e talvolta anche medici dei sifilicomi e degli uffici sanitari: costoro, «col pretesto della pubblica igiene», arruolavano un dato numero di queste sventurate, che poi rimanevano incatenate «ad una vita d'obbrobrio», essendo vessate e taglieggiate in tutti i modi possibili⁹⁹.

Nell'analisi della situazione emergeva, comunque, la volontà del ministro di delimitare con chiarezza la sfera di azione dello Stato, per evitare la sua ingerenza in un ambito puramente morale: per quanto dolorosa e triste potesse essere la condizione delle donne più sfortunate, occorreva focalizzare l'attenzione non «sulla prostituta quale prostituta», bensì sul fenomeno della prostituzione e occorreva intervenire laddove esso avesse dei riflessi nocivi sulla società, cioè laddove la prostituzione si esercitasse «in condizioni tali da offendere pubblicamente il buon costume o compromettere la sicurezza o la salute pubblica»¹⁰⁰.

Il regolamento conteneva norme sia penali che amministrative. Sotto il primo profilo, che era stato quasi del tutto trascurato dal decreto cavouriano¹⁰¹, si vietava «ogni offesa al buon costume» e «qualunque invito o eccitamento al libertinaggio»¹⁰², senza tuttavia specificare le relative sanzioni: se si esclude che queste ultime venissero lasciate alla discrezionalità della polizia, si deve ritenere che fosse implicito il rinvio alla disciplina dei reati contro il pudore o contro il buon costume, che, all'epoca, erano ancora disciplinati dall'art. 420 del codice piemontese del 1859 e, in Toscana, dall'art. 301 del codice del 1853¹⁰³.

⁹⁹ Ivi, p. 16.

¹⁰⁰ Ivi, p. 17.

¹⁰¹ Nel *Regolamento* del 15 febbraio 1860, tutto rivolto a predisporre una rigida vigilanza sulla prostituzione, l'unica norma che faceva riferimento a sanzioni penali, rinviando alle disposizioni del codice, era l'art. 47: «La provocazione ed il lenocinio per parte dei tenenti-postribolo e di mezzani o mezzane, saranno puniti a termini del Codice penale».

¹⁰² *Regolamento sulla prostituzione* (D.M. 29 marzo 1888, in «Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia» del 26 luglio 1888, n. 176), artt. 2, 3.

¹⁰³ Come sottolineava Vincenzo Cosentino, per il codice del 1859 l'offesa all'altrui pudore e buon costume «può nascere da ogni atto turpe o da sregolamento d'incontinenza qualunque che, come dice la legge, sia tale da eccitare il pubblico scandalo»; l'atto, che poteva anche essere commesso in privato (in tal caso occorreva la querela di parte), doveva essere considerato «d'incontinenza o turpe» dal «comune degli uomini» (V. Cosentino, *Il Codice Penale del 20 novembre 1859 annotato*, l. II e III, Napoli 1883⁵, p. 169). La pena era quella del

Priva di specifica sanzione era pure la norma che dichiarava punibile chi detenesse o cooperasse a detenere con violenza una donna in una casa di prostituzione¹⁰⁴: in questo caso, a tutela della libertà delle meretrici, si prescriveva l'intervento degli «ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza» che, accertatisi della volontà della donna, dovevano ordinarne l'uscita dalla casa stessa.

Si imponeva, inoltre, all'autorità di pubblica sicurezza, laddove rilevasse la corruzione o la prostituzione di minori, di riferirne al procuratore del re¹⁰⁵.

Sotto il profilo amministrativo, invece, accanto alle disposizioni relative all'apertura e allo svolgimento dell'attività¹⁰⁶, alla vigilanza della polizia ai fini della tutela sanitaria e dell'ordine pubblico¹⁰⁷, non mancavano alcune norme volte ad agevolare la riabilitazione delle prostitute¹⁰⁸. Erano eliminati l'obbligo di iscrizione (ma la polizia teneva dei registri "segreti" in cui erano annotate le case di prostituzione e le donne che vi svolgevano attività¹⁰⁹), la visita preventiva e la cura obbligatoria; i sifilicomi dovevano essere sostituiti da speciali sezioni dermo-sifilitiche negli ospedali e, al posto degli uffici sanitari, si allestivano dei pubblici dispensari, cioè dei consultori gratuiti che offrivano a tutti (quindi non solo alle prostitute) le «maggiori facilitazioni per la cura delle malattie sifilitiche

carcere estensibile a tre mesi, cui si aggiungeva una multa estensibile a lire duecento (L. II, Tit. VII, *Dei reati contro il buon costume*, art. 420, c. 1). L'offesa al pudore in privato non era invece contemplata dall'art. 301, § 1 del codice toscano, che recitava: «Chiunque fa oltraggio al pudore, commettendo in luogo pubblico, o con pubblico scandalo, atti impudici, che non cadano, secondo gli articoli precedenti di questo titolo, sotto una pena più grave, incorre nella carcere da un mese a due anni» (L. II, Tit. VI, capo III, *Di altri delitti contro il pudore*, art. 301, § 1).

¹⁰⁴ Sembra eccessivo il ricorso alle pene previste per il sequestro di persona: il codice piemontese prevedeva come minimo il carcere di un anno, salvo che il sequestro fosse durato meno di tre giorni (artt. 199-204); il codice toscano puniva il delitto con la casa di forza da tre a sette anni o, «ne' casi più leggieri, con la carcere da sei mesi a tre anni» (art. 360).

¹⁰⁵ *Regolamento sulla prostituzione*, cit., art. 22.

¹⁰⁶ Ivi, artt. 4-17. Per l'apertura di qualsiasi tipo di "ricovero" o di interi quartieri, occorre l'autorizzazione dell'autorità di pubblica sicurezza e chi disponeva di locali adibiti al meretricio doveva dare una completa descrizione dei locali stessi, oltre a comunicare l'elenco e le generalità delle persone che ivi "lavoravano". Vigeva il divieto di accogliere donne affette da malattie celtiche con forme contagiose e l'obbligo di provvedere alla vigilanza sanitaria nei riguardi di tali malattie. Con riguardo all'accesso e ai controlli della polizia in tali locali, si prescriveva che la visita fosse giustificata da gravi motivi di sicurezza pubblica, che gli agenti dovessero essere in due e in uniforme e che "nei casi di eccezionali esigenze del servizio" i due fossero accompagnati almeno da un graduato del corpo (E. Florian, *La prostituzione e la legge penale*, cit., pp. 22-23).

¹⁰⁷ *Regolamento sulla prostituzione*, cit., artt. 18-28.

¹⁰⁸ Ivi, artt. 29-32.

¹⁰⁹ Ivi, art. 33.

e veneree». Restava, a discrezione della polizia, la possibilità di ordinare visite sanitarie nelle case di prostituzione.

La chiusura delle dette case poteva essere imposta dall'autorità di pubblica sicurezza per motivi di ordine pubblico, di salute pubblica o qualora "si avesse ragione di credere" che nel mercimonio fossero coinvolti anche minori di 21 anni¹¹⁰.

Con questa normativa si era cercato di raggiungere un compromesso tra le due tendenze, quella regolamentista e quella abolizionista, e, in tal senso, il governo poteva esprimere piena soddisfazione. Tuttavia l'applicazione pratica del regolamento fu difficoltosa, soprattutto per mancanza di fondi e per l'ostracismo di funzionari e impiegati della pubblica amministrazione¹¹¹.

Tra gli aspetti che destavano maggiori preoccupazioni c'erano le carenze nella previsione e nella possibilità di attuazione delle cautele sanitarie¹¹². Quindi, il ministro Nicotera, succeduto al Crispi, incaricò una nuova Commissione di proporre i ritocchi necessari e di colmare le lacune. Ne uscì un nuovo regolamento, approvato con il decreto ministeriale 27 ottobre 1891, n. 605, che, nei primi articoli, aggiungeva agli obiettivi genericamente espressi nel 1888 (vigilanza dei luoghi di prostituzione «nell'interesse dell'ordine pubblico e della igiene» e agevolazione della riabilitazione delle prostitute), la «difesa della morale

¹¹⁰ Ivi, artt. 23, 24; E. Florian, *La prostituzione e la legge penale*, cit., p. 17; R. Canosa, *Sesso e Stato*, cit., pp. 65-66.

¹¹¹ Il programma di assistenza gratuita per le malattie veneree fallì per mancanza di fondi; alla chiusura di 275 uffici sanitari corrispose l'apertura di soli 160 dispensari, che, a differenza degli uffici sanitari, riservati alle prostitute, dovevano essere utilizzati da tutta la popolazione; l'allestimento dei reparti specializzati degli ospedali che dovevano sostituire i sifilicomi fu oltremodo faticoso; inoltre, alle disfunzioni del sistema si aggiungeva l'ostruzionismo nelle file dei funzionari amministrativi, delle autorità di pubblica sicurezza e del personale medico, anche se non mancavano membri della polizia dei costumi che si rifiutavano di adempiere ai doveri di registrazione e di sorveglianza delle case chiuse. In conclusione, si oscillava «tra l'autoritarismo tradizionale e il completo lassismo» (M. Gibson, *Stato e prostituzione*, cit., pp. 84-85).

¹¹² Si levarono, in particolare, le voci degli onorevoli Villa e Rampoldi (E. Florian, *La prostituzione e la legge penale*, cit., pp. 20-21). Tra i medici, si possono citare le critiche del dott. Alberto Zeri, il quale, per dimostrare la necessità di sottoporre la prostituzione a regole e controlli rigorosi, risale addirittura alle Sacre Scritture e agli autori latini, con ampie citazioni. Oltre a stigmatizzare l'immoralità del fenomeno, che riconosce comunque come insopprimibile, egli esprime tutte le sue preoccupazioni per la diffusione delle malattie veneree e, deprecando l'allentamento della vigilanza da parte della polizia, esorta a reintrodurre gli uffici sanitari, la registrazione delle prostitute, le visite sanitarie obbligatorie e i sifilicomi; approva soltanto l'abolizione della tassa sul meretricio, «imposta di una immoralità senza pari, poiché mediante la medesima il governo diveniva socio usufruendone parte del lucro» (A. Zeri, *Il Regolamento Crispi sulla prostituzione*, Foligno 1889, pp. 1-16).

e della decenza pubblica» e il controllo delle malattie celtiche, ma altresì la tutela della «libertà delle donne dedite al triste mestiere»¹¹³.

La menzione della libertà delle donne tra gli obiettivi del decreto era probabilmente dovuta alle pressioni degli abolizionisti e del movimento per l'emancipazione femminile e denotava una accresciuta attenzione al lato umano di chi esercitava il deprecabile mestiere. D'altro canto, però, i dati dell'ultimo periodo evidenziavano un consistente aumento delle infezioni e una sostanziale elusione del supporto dato dai dispensari celtici: una situazione che imponeva di riconsiderare il problema sanitario.

Visti gli orientamenti di una cospicua parte dell'opinione pubblica, era impensabile il ritorno ad una disciplina di tipo carcerario come quella del regolamento cavouriano; di conseguenza, diveniva cruciale la decisione se e in quale misura limitare nuovamente la libertà delle donne sotto il profilo delle visite mediche e delle cure. Non si potevano ignorare le istanze abolizioniste, ma forte era il timore della diffusione delle malattie veneree, che, pur non essendo epidemiche (questa era una delle obiezioni degli abolizionisti), comportavano perniciose conseguenze di tipo fisico e neurologico ed erano trasmissibili al feto attraverso la placenta o durante il parto.

Il problema di come conciliare una maggiore libertà delle donne con la tutela della salute pubblica fu affrontato in modo ambiguo: si evitò di reintrodurre la visita medica coatta, ma non si allargarono molto le maglie dei controlli, quanto meno a livello normativo. Le prostitute “dimoranti o accolte in locali di meretricio, sebbene sospette d'infezioni celtiche”, non erano obbligate a sottoporsi a visite sanitarie, ma, se rifiutavano di essere visitate, erano considerate infette in via presuntiva. Ciò comportava l'immediato allontanamento dai locali di meretricio e l'invio agli appositi reparti delle cliniche universitarie o degli ospedali, salvo che le stesse donne dichiarassero «di voler provvedere direttamente alla loro cura, dando sicura garanzia di cessare dal meretricio fino a guarigione completa, riconosciuta tale dall'Autorità sanitaria»¹¹⁴. Anche in questo secondo caso, tuttavia, le prostitute rimanevano vincolate ad una stretta sorveglianza da parte della polizia, cosa che alimentava le proteste degli abolizionisti¹¹⁵.

Quanto, poi, agli aspetti penalistici, il Regolamento Nicotera riprendeva i medesimi divieti della normativa precedente, aggiungendo tuttavia la specificazione delle sanzioni. Le offese «contro la morale e la decenza pubblica», sostanzialmente consistenti nell'adescamento, venivano elencate in modo articolato:

¹¹³ E. Florian, *La prostituzione e la legge penale*, cit., p. 22.

¹¹⁴ *Regolamento sul meretricio nell'interesse dell'ordine pubblico, della salute pubblica e del buon costume* (D.M. 27 ottobre 1891, n. 605, in “Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia”, 1891, n. 253, 29 ottobre 1891), artt. 38-39.

¹¹⁵ Ivi, artt. 39-41.

È vietato alle persone dell'uno o dell'altro sesso:

- a) Ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici od aperti al pubblico;
- b) Seguire per via le persone adescandole con atti o parole al libertinaggio;
- c) Affacciarsi alle finestre e trattenersi alle porte delle case dichiarate locali di meretricio;
- d) Fare pubblicamente richiamo a locali di meretricio o in qualsiasi modo offerta di lenocinio¹¹⁶.

Si trattava di un elenco tassativo di atti o parole, la cui natura di contravvenzioni era evidenziata dal tipo di sanzione comminata: per tutti era prevista l'ammenda fino a £. 50 o l'arresto fino a 5, o, nei casi più gravi, 10 giorni. La chiarezza e la precisione del dettato non impediva, tuttavia, che, in fase applicativa, potessero sorgere problemi nel confronto fra queste fattispecie e quelle simili presenti nel codice penale.

Com'è noto, al momento dell'entrata in vigore del Regolamento, il panorama legislativo penalistico non era più quello postunitario: finalmente l'Italia aveva un codice penale unico, che non solo era maggiormente al passo con i tempi, ma addirittura, con l'abolizione della pena di morte, si mostrava più moderno di altri codici coevi. Nell'ambito del titolo VIII del secondo libro (*Dei delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*), l'art. 338 puniva con la reclusione da tre a trenta mesi le offese al pudore e al buon costume commesse in luogo pubblico o esposto al pubblico. L'uso di termini diversi da quelli del Regolamento ('pudore' e 'buon costume' anziché 'morale' e 'decenza pubblica'), se, da un lato, contribuiva a sottolineare la diversa connotazione di fattispecie affini, dall'altro creava il problema di definire meglio il significato dei termini usati e la linea di demarcazione fra gli uni e gli altri¹¹⁷.

In ambito dottrinale, un autore che affrontò attentamente la questione cercando di fare chiarezza fu Eugenio Florian. Analizzando anzitutto le norme

¹¹⁶ Ivi, art. 2.

¹¹⁷ Una casistica di atti offensivi del pudore o del buon costume era, ad esempio, fornita da Luigi Majno, che, per dare maggiore concretezza al suo commento all'art. 338 c.p., attingeva alla giurisprudenza della Cassazione: congiunzione con persona d'altro sesso in luogo pubblico, congiunzione sodomitica sulla pubblica via e altre «consimili turpitudini contro natura», masturbazione in pubblico, ostensione del membro virile; a ciò aggiungeva che l'applicabilità della norma non si limitava agli atti di libidine o alla «mostra di nudità», perché erano sufficienti «abbracciamenti o altri atti accompagnati da circostanze o proposte tali che offendano il pudore». Un vivace dibattito era nato attorno ad un orientamento della Suprema Corte che riteneva oltraggio al pudore un bacio dato in pubblico a fanciulla «renuente»: parere contrario esprimevano sia Majno che Pozzolini (L. Majno, *Commento al Codice penale italiano*, Torino 1911³, II, pp. 245-246; A. Pozzolini, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., pp. 134-135).

regolamentari, egli osservava che miravano a colpire la «lesione» o il «pericolo della lesione» di «un sentimento di formazione e di consistenza collettiva, affine al pudore ed al buon costume» o anche la «lesione semplicemente delle oneste consuetudini in materia di relazioni sessuali». Spiegava altresì che i comportamenti sanzionabili potevano consistere in atti e in parole insieme oppure soltanto in atti o soltanto in parole che integrassero tassativamente una delle quattro figure descritte dall'articolo 2 del regolamento; precisava, infine, che la qualità del soggetto passivo era irrilevante, poiché la tutela non era rivolta ad un diritto di carattere privato, bensì ad «un diritto che ha origine e manifestazione collettiva». Proprio per questo, opponeva la sua opinione ad una pronuncia della Cassazione dalla quale si desumeva che il soggetto attivo dovesse essere necessariamente una prostituta¹¹⁸: secondo Florian, infatti, se lo scopo era quello di «prevenire tutto ciò che può dar luogo a pubblico scandalo, dal punto di vista della morale e della decenza», l'applicabilità della norma non poteva essere limitata alle prostitute, ma doveva essere estesa a qualunque individuo (tanto è vero che l'articolo faceva genericamente riferimento alle persone «dell'uno e dell'altro sesso»)¹¹⁹.

Quanto ai criteri per distinguere l'art. 2 del Regolamento dall'art. 338 c.p., il giurista veneziano ne indicava tre, ma quello attinente all'oggettività giuridica era evanescente: si limitava a rilevare, in modo generico e privo di ulteriori precisazioni, la differenza di significato dei termini usati dai rispettivi legislatori, sottolineando che “pudore pubblico” e “buon costume” erano concetti diversi da “morale” e “pubblica decenza”. Più convincenti erano gli altri due argomenti: l'uno puntava sull'elemento psicologico, che per il delitto, e non per la contravvenzione, doveva necessariamente consistere nella consapevolezza e nella volontà di violare la legge, se non addirittura nel dolo specifico, cioè nel preciso scopo di recare oltraggio al pudore o al buon costume¹²⁰. L'altro si

¹¹⁸ Cass. 11 febbraio 1896, in «La Giustizia Penale», 1896, II, col. 240, in cui si afferma che il Regolamento sul meretricio è applicabile solo alle prostitute e, quindi, si esclude che «gli sguardi o i sorrisi provocanti di donne oneste» possano «costituire invito al libertinaggio punibile ai sensi dell'art. 2 del Regolamento sul meretricio».

¹¹⁹ E. Florian, *La prostituzione e la legge penale*, cit., p. 28.

¹²⁰ Florian accennava (senza approfondire la questione) al fatto che sul problema del dolo generico o specifico la dottrina era divisa (E. Florian, *La prostituzione e la legge penale*, cit., p. 29): da un lato, il Pincherli propendeva per il dolo specifico, tesi che era svolta con ampie motivazioni dal Pappagallo (S. Pappagallo, *Il dolo nel reato di offesa al pudore pubblico*, in *Studi e giudicati illustrativi del Codice penale italiano* pubblicati sotto la direzione di L. Lucchini, *Supplemento alla Rivista penale*, vol. IX, 1900-901, pp. 146-151 e 193-216) ed era sposata dal Pozzolini, dal Puglia e dal Longo (A. Pozzolini, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., pp. 131-135; F. Puglia, *Dei delitti di libidine e di alcuni reati affini*, Napoli 1897, p. 162; M. Longo, *Commento al codice penale italiano*, II, 1911, p. 243). Di parere contrario era Impallomeni, secondo cui

basava sull'analisi letterale delle disposizioni: la fattispecie dell'art. 338 si realizzava solamente con «atti, di libidine o no, che abbiano l'attitudine di offendere il pudore od il buon costume», mentre la contravvenzione poteva commettersi non solo con atti, ma anche con parole, purché rientranti esclusivamente in una delle quattro ipotesi contemplate dall'art. 2 del Regolamento¹²¹.

Ma la pubblica decenza era menzionata anche nell'art. 490 (posto nel settore delle contravvenzioni), che puniva con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire dieci a lire trecento chiunque in pubblico mostrasse nudità inverconde oppure con parole, canti o altri atti offendesse, per l'appunto, la pubblica decenza¹²².

«offende il pudore e il buon costume colui che volontariamente agisce in modo da offenderlo, e non è necessario che si voglia offenderlo. Così commette un oltraggio pubblico al pudore e non semplicemente *un atto contrario alla decenza pubblica*, colui che di notte tempo in luogo pubblico o esposto al pubblico, quando crede che non vi sia chi possa essere testimone della sua azione, faccia quello che in casa è lecito, ma in pubblico è osceno [...] La impudicizia degli atti e la pubblicità del luogo sono i due estremi costitutivi dell'oltraggio al pudore [...] quando questi due estremi sussistono non si deve richiedere altro per punire» (G.B. Impallomeni, *Il Codice Penale italiano illustrato*, III, Firenze 1891, p. 94). Nello stesso senso si esprimevano Majno (L. Majno, *Commento al Codice penale italiano*, cit., p. 248) e Tuozzi (P. Tuozzi, *I delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie*, in E. Pessina (cur.), *Enciclopedia del diritto penale italiano*, IX, Milano 1909, pp. 252-255). Anche Florian individuava il dolo nella semplice “consapevolezza e volontà di violare la legge” (E. Florian, *La prostituzione e la legge penale*, cit., p. 29). Quanto alla giurisprudenza, sebbene non mancassero sentenze in cui si richiedeva il dolo specifico, Majno riteneva prevalente l'orientamento che esigeva semplicemente la volontà di commettere in pubblico atti di libidine o simili, cioè atti intrinsecamente offensivi del pudore o del buon costume (L. Majno, *Commento al Codice penale italiano*, cit., pp. 248-249).

¹²¹ E. Florian, *La prostituzione e la legge penale*, cit., pp. 29-30.

¹²² *Codice penale* (1889), art. 490. Nel progetto del 1887 l'articolo corrispondente era il 472, che, visto soprattutto in funzione educativa, nella relazione della Commissione della Camera dei deputati veniva così commentato: «E' fuori di dubbio che il legislatore, come il moralista, si deve occupare della tutela del pubblico costume, della pubblica decenza e del pudore pubblico, per il che, mentre nel Codice penale si puniscono severamente lo stupro, l'incesto, l'adulterio, la bigamia e simili reati, che interessano il buon costume e l'ordine della famiglia, bisognava pure raccogliere in questo progetto quelle rimanenti altre disposizioni, che servono a tutelare la massa dei consociati da certe offese meno gravi, che si possono arrecare alla morale pubblica, sia mostrando in pubblico nudità inverconde, sia bagnandosi in luogo pubblico, sia tenendo pubblici discorsi o facendo atti o eseguendo canti osceni. Egli è certamente nel desiderio di tutti gli uomini educati ed onesti di veder combattuta la riprovevole abitudine del turpiloquio in pubblico, specialmente quando è rivestito delle forme più ingiuriose per la morale, pel buon costume e per la delicatezza del sentimento religioso dei cittadini, perché quel fatto costituisce una mancanza gravissima di educazione, la quale per poter portare buoni frutti dev'essere coadiuvata dai mezzi repressivi. Rinunciando a questo sistema misto di educazione e di repressione, egli è certo che non si

Per trovare la linea di demarcazione fra la fattispecie dell'art. 338 e quella dell'art. 490 si poteva anzitutto fare riferimento alle discussioni avvenute, durante i lavori preparatori, all'interno della Commissione di revisione, ove si era cercato di puntualizzare il concetto di decenza per distinguerlo da quelli di pudore e buon costume¹²³. Secondo il Costa, la decenza era «qualche cosa di convenzionale, un complesso di regole sociali e civili» che si volevano tutelare «fissando quasi una norma di educazione sociale»; il Lucchini, dal canto suo, riteneva che la decenza fosse «come il vestibolo del pudore» e che la disposizione che doveva proteggerla serviva a «prevenire i reati contro il buon costume». Sia il Lucchini che il Costa individuavano il criterio distintivo fra le suddette fattispecie nella volontarietà: indicavano, infatti, l'elemento intenzionale come caratteristico degli atti contrari al pudore e al buon costume, rientranti nell'art. 338, e la negligenza come caratteristica degli atti contrari alla decenza, rientranti nell'art. 490¹²⁴.

Viceversa, commentatori come Majno, Tuozi e Impallomeni focalizzavano l'attenzione sulla natura intrinseca degli atti: essi concordavano sul fatto che gli atti di libidine o gli atti definibili intrinsecamente osceni, anche se non compiuti a scopo di libidine (per esempio, a scopo di ingiuria), offendessero sempre il pudore e, se commessi in pubblico, rientrassero senz'altro nell'art. 338. Il criterio della volontarietà o della negligenza, invece, entrava in gioco per gli atti contrari alle «norme di condotta civile», cioè offensivi della pubblica decenza: se commessi volontariamente, rientravano nell'art. 338; se frutto di semplice negligenza o leggerezza, ricadevano sotto l'art. 490¹²⁵.

Ancora diverso era il parere del Pozzolini, il quale poneva l'accento sull'aspetto della pubblicità: solo se questa era considerata dall'agente una condizione necessaria, era applicabile l'art. 338; altrimenti, quando «la pubblicità pur essendo a conoscenza dell'agente», non fosse «nell'intenzione diretta di lui», la pena era quella dell'art. 490¹²⁶.

riuscirà a cancellare dalle abitudini del popolo quei vizi incivili e vergognosi del turpiloquio e della offesa al senso morale» (*Relazione della Commissione della Camera dei deputati sul progetto del Codice penale presentato da S.E. il Ministro di Grazie e Giustizia G. Zanardelli*, Torino 1888, pp. 303-304).

¹²³ G.B. Impallomeni, *Il Codice Penale italiano illustrato*, cit., p. 93.

¹²⁴ P. Tuozi, *I delitti contro il buon costume*, cit., pp. 257-258; E. Florian, *La prostituzione e la legge penale*, cit., pp. 30-31.

¹²⁵ L. Majno, *Commento al Codice penale italiano*, cit., pp. 248-249; P. Tuozi, *I delitti contro il buon costume*, cit., pp. 258-259; G.B. Impallomeni, *Il Codice Penale italiano illustrato*, cit., p. 93, che così esemplificava: «Se qualcuno, ad esempio, si sdraia addormentato in luogo pubblico... scompostamente, offende la pubblica decenza, se volontariamente mostra ciò che deve stare celato oltraggia il pudore».

¹²⁶ A. Pozzolini, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., pp. 133-134.

Quanto alla tutela della libertà delle prostitute, il Regolamento Nicotera – come già il Regolamento Crispi¹²⁷ - puniva

Chiunque detenga o cooperi a detenere in un locale di meretricio, in opposizione alla sua volontà, una donna, ancorché essa siavi entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio e non ostante qualunque promessa, obbligazione o debito abbia la donna contratto¹²⁸.

Anche qui si trattava di individuare i tratti distintivi di questa fattispecie per differenziarla dal delitto di sequestro di persona, punito molto più gravemente dal codice¹²⁹. In realtà, come lo stesso Florian era costretto ad ammettere, identica era la «nozione della *retentio* nei due reati, quella cioè d'impedire che altri esca da un determinato luogo» e in entrambi i casi la costrizione poteva «anche essere determinata da motivi e consistere in mezzi morali». Pertanto – concludeva il giurista veneziano - «la differenza tra i due reati deve soprattutto ricercarsi nell'elemento soggettivo e desumersi di volta in volta dalle speciali circostanze del caso»¹³⁰.

Comunque, la questione era essenzialmente teorica, perché, tenuto conto della disistima che circondava le prostitute e gli ambienti da esse frequentati, non è pensabile che la tutela nei loro confronti potesse giungere a configurare la contravvenzione di illecita detenzione nei locali di meretricio come delitto (gravissimo) di sequestro di persona.

Peraltro, secondo una tradizione che veniva da lontano, le tenutarie dei postriboli, per trattenere le donne presso di sé, tendevano a farle indebitare vendendo loro «vestiti e mobilia ad alto prezzo». In tal modo le prostitute non solo rimanevano inchiodate alla professione, ma non erano neppure libere di cambiare postribolo, «a meno che non venissero 'vendute' a un'altra madama che rilevava il debito»¹³¹.

¹²⁷ *Regolamento sulla prostituzione*, art. 29.

¹²⁸ *Regolamento sul meretricio*, cit., art. 32: la sanzione consisteva nell'ammenda fino a £. 50 o negli arresti fino a 10 giorni.

¹²⁹ L'art. 146 del codice penale prevedeva la pena della reclusione da un mese a cinque anni (e la multa sino a mille lire) per chi privasse alcuno illegittimamente della libertà personale; pena che veniva aggravata (reclusione da tre a otto anni e multa da lire cinquecento a tremila) se il fatto era commesso con minacce, sevizie o inganno, oppure per fine di vendetta o di lucro, o per fine o pretesto religioso, ovvero per consegnare la persona per un servizio militare all'estero.

¹³⁰ E. Florian, *La prostituzione e la legge penale*, cit., pp. 32-33.

¹³¹ M. Gibson, *Stato e prostituzione*, cit., p. 63; anche nei secoli precedenti i lenoni utilizzavano analoghi sistemi sia per attirare potenziali meretrici con l'offrire loro belletti, unguenti e medicinali miracolosi, sia per trattenerle, una volta irretite, facendole indebitare (G.A. Nobile Mattei, "*Turpis quaestus*", cit., p. 187).

Questo spiega il motivo per cui nei regolamenti si trovano norme specificamente mirate a combattere questa forma di vessazione e agevolare l'abbandono della professione da parte delle meretrici con l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza¹³².

5. *Il lenocinio nei primi decenni dell'Italia unita*

Il codice sardo piemontese, all'art. 421 (sotto il titolo "*Reati contro il buon costume*"), seguiva da vicino la disciplina napoleonica, nonostante che essa oltralpe avesse suscitato varie questioni e controversie, di cui la dottrina e la giurisprudenza italiane non potevano non avere consapevolezza¹³³.

Esclusa la punibilità della prostituzione tra adulti, l'intervento dello Stato si focalizzava sulle condotte dirette a traviare i giovani "dell'uno o dell'altro sesso" al di sotto dei 21 anni; a differenza del modello francese, però, nel codice sabaudo si accordava una tutela particolare ai minori di 15 anni:

Chiunque avrà eccitato, favorito o facilitato la corruzione di persone dell'uno o dell'altro sesso minori degli anni ventuno, e chiunque le avrà indotte alla prostituzione, sarà punito col carcere non minore di tre mesi, estensibile a tre anni. Se la prostituzione o la corruzione avrà avuto luogo in una persona che non abbia ancora compiuto gli anni quindici, il colpevole sarà punito col carcere non minore di due anni e col *maximum* di detta pena quando il reato avesse il carattere di abituale ed infame traffico.

Nel primo capoverso, relativo ai minori di anni ventuno, le novità rispetto al codice francese erano la distinzione fra corruzione e prostituzione (i verbi «avrà eccitato, favorito o facilitato» riguardavano la corruzione e differenziavano la fattispecie da quella della prostituzione, che, viceversa, doveva essere

¹³² *Regolamento sulla prostituzione*, cit., art. 32: «Quando una donna manifesta all'autorità politica la volontà di uscire da una casa di prostituzione dichiarando che [...] il proprietario o altra persona vogliano ritenere le vesti di lei ed altri oggetti [...]». *Regolamento sul meretricio*, cit., art. 35: «Quando una donna manifesti all'Autorità di pubblica sicurezza la volontà di abbandonare un locale di meretricio dichiarando che [...] viene fatta opposizione alla sua volontà con minacce di ritenere le vesti ed altri oggetti di sua spettanza [...]»; art. 36: «Le donne uscenti dai locali di meretricio sono presunte proprietarie delle vesti fatte per la loro persona, e così della biancheria loro personale. Nascendo contestazione sulla proprietà di tali vesti o biancherie o di altri oggetti, che la donna affermi per suoi, o accampandosi pretese di credito su dette vesti, biancherie od oggetti, l'Autorità di pubblica sicurezza [...]».

¹³³ V., ad esempio, A. Cavagnari, *Del reato di lenocinio. Necessità di modificazioni al progetto del Codice Penale presentato dal ministro Vigliani*, Parma 1874, pp. 22-26; A. Cerelli Vittori, *Corruzione di minorenni e lenocinio*, cit., pp. 35-41.

«indotta»), la scomparsa dell'avverbio “abituamente” e della multa, e la diversa previsione della durata della pena detentiva¹³⁴.

La differenziazione fra corruzione e prostituzione rispondeva in parte alle istanze della dottrina, la quale aveva deprecato la genericità e l'ampiezza di applicazione della norma mutuata dal codice napoleonico e aveva auspicato una più chiara caratterizzazione dei comportamenti illeciti, per meglio distinguerli dalle azioni solo moralmente riprovevoli. Tuttavia non emergeva con precisione la figura del lenocinio, resa ancora più sfumata dall'esclusione dell'avverbio “abituamente”: come spiegava il Cosentino, tale esclusione era dovuta alla necessità di eliminare molte questioni a cui l'avverbio stesso aveva dato adito, ma soprattutto all'esigenza di evitare che il «lenone d'occasione» rimanesse impunito¹³⁵. D'altra parte, però, l'omissione del requisito dell'abitualità consentiva alla giurisprudenza (a detta del Cavagnari, alla giurisprudenza prevalente¹³⁶) un'interpretazione estesa della norma, tale da ricomprendere – in mancanza di altre precisazioni - non solo i lenoni, ma pure i seduttori e coloro che agivano per soddisfare la propria libidine: ciò significava porre sullo stesso piano e punire deplorabilmente allo stesso modo figure delittuose assai diverse¹³⁷.

Il carattere di abitualità tornava, comunque, come aggravante, nel secondo capoverso dell'art. 421, che, accomunando nuovamente corruzione e prostituzione, era volto a tutelare specificamente i minori di anni quindici.

La falsariga del modello francese era seguita, poi, per il caso che i soggetti agenti fossero padri, madri, tutori o altre persone incaricate della sorveglianza di individui minorenni, ma anche qui il codice sabaudo prevedeva una pena molto severa¹³⁸ se le vittime erano adolescenti infraquindicenni¹³⁹.

¹³⁴ Nel codice francese (art. 334), la pena era la detenzione da sei mesi a due anni.

¹³⁵ V. Cosentino, *Il Codice Penale annotato*, cit., p. 178.

¹³⁶ A. Cavagnari, *Del reato di lenocinio*, cit., pp. 51-58.

¹³⁷ La distanza «incommensurabile» tra le due figure era così descritta, con la sua prosa ridondante, dal Cavagnari: «Fra colui che accecato da una passione troppo facile in ogni uomo, cade in contumacia della legge soggiogando a sfogo del proprio delirio una innocente fanciulla, e lo scellerato che approfittando della passione di lui, e dell'inesperienza della fanciulla, trae argomento di lucro, prostituisce col freddo calcolo ogni senso di onestà e di pudore, è così profonda la differenza, così enorme la diversità nel riguardo della legge penale, che non è possibile confonderli insieme» (A. Cavagnari, *Del reato di lenocinio*, cit., p. 60).

¹³⁸ La pena della reclusione non poteva essere minore di anni cinque.

¹³⁹ Art. 422: «Quando la prostituzione o la corruzione di persone minori degli anni ventuno sarà stata eccitata o facilitata dagli ascendenti, tutori, od altri incaricati di sorvegliare la condotta delle medesime, la pena sarà della reclusione. Se la prostituzione o la corruzione avrà avuto luogo in una persona che non abbia ancora compiuto gli anni quindici, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque».

Al di fuori della tutela dei minorenni si poneva quella delle donne sposate, che non presupponeva limiti di età: i mariti che le prostituissero andavano incontro alla reclusione¹⁴⁰.

Nessuna questione di età era posta, poi, dall'amplessima formula dell'art. 300 del codice toscano, che, per le due figure delittuose (classificate fra i *delitti contro il pudore e contro l'ordine delle famiglie*), comminava una pena sostanzialmente analoga a quella del codice sabaudo ed estendeva la cerchia dei lenoni da assoggettare a pena aggravata, comprendendo, fra l'altro, anche padri adottivi e servitori:

§ 1. Chiunque eccita, favorisce, od agevola la corruzione o la prostituzione altrui, soggiace, come colpevole di lenocinio, alla carcere da sei mesi a tre anni. § 2. Il lenocinio peraltro si punisce con la casa di forza da tre a sette anni, se fu commesso dagli ascendenti, dai tutori, dai padri adottivi, dai mariti, dai servitori, o da individui, ai quali era affidata l'istruzione, l'educazione, la vigilanza, o la custodia delle persone, di cui fu eccitata, favorita, o agevolata la corruzione o la prostituzione¹⁴¹.

Molto critico era il giudizio del Carrara sulla genericità e l'ampiezza della formulazione del § 1, che, a suo avviso, forniva del lenocinio «la più ascetica e la più larga nozione che si possa immaginare», una nozione «viziosissima e pericolosissima»: «non chiede onestà o giovinezza nelle persone corrotte; non chiede abitudine né venalità nei lenoni, non chiede scandalo od effetti gravi: niente di ciò». Questa latitudine – spiegava il penalista lucchese - aveva consentito abusi da parte della polizia¹⁴² e interpretazioni estensive al di là del buon senso da parte della giurisprudenza di certe province toscane:

un atto *unico* basta ad incorrere la pena; basta un atto che siasi conosciuto da *due testimoni* che possono farne fede in processo, benché ignorato dal pubblico; basta un atto anche posto in essere *per amicizia*; basta un atto che siasi posto in essere a comodo di due persone *provette*; di due persone già *in accordo* tra loro; di più basta

¹⁴⁰ Art. 424: «Il marito che prostituisce la propria moglie sarà punito con la reclusione». I condannati alla reclusione venivano rinchiusi in una casa di forza e sottoposti ai lavori che in essa si eseguivano (art. 17).

¹⁴¹ Art. 300, §1.

¹⁴² «Allo apparire del codice del 1853 io vidi farsi per parecchi anni una vera razzia di processi provocati dallo zelo di certi agenti della forza che coi modi più turpi inducevano le meretrici notorie a dar loro un convegno in casa terza per poi denunciare l'incauta famiglia che aveva prestato il ricovero a loro stessi, e farne condannare i capi a lunga prigionia. Due tollerate convivevano insieme in due camere con una sala a comune; non avevano avuto la cautela di prendere in affitto la casa insieme ed *in solidum*, ma una di loro era la padrona di casa, onde a costei non si chiese conto degli uomini che riceveva ella stessa ma bene le si chiese conto degli uomini che riceveva la sua inquilina; si provò la scienza di lei che poco vi occorreva a provarla; e fu condannata a due anni di carcere»: F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, vol. VI, Pisa 1870², § 2963, pp. 76-77.

un atto con cui siasi agevolato il commercio tra un vecchio *discolo* ed una pubblica *tollerata*¹⁴³.

Il professore non mancava di sottolineare la palese contraddizione fra l'estensione della portata della norma (che consentiva l'applicazione della stessa a casi che poco o nulla avevano a che fare con la lesione di qualche diritto) e l'autorizzazione, mediante regolamenti governativi, dell'esercizio della prostituzione¹⁴⁴. Il suo pensiero, tuttavia, rimaneva coerente con la mentalità borghese del tempo, perché, per un verso, mostrava una certa indulgenza per le frequentazioni dei bordelli da parte degli uomini "onesti e rispettabili", ma, per altro verso, non tollerava che tali frequentazioni venissero alla luce, compromettendo la dignità e l'onore non solo degli stessi uomini, ma dell'intera loro famiglia, e provocando scandalo, cioè offesa alla morale comune¹⁴⁵.

Più positivo era il giudizio del Carrara sulla formulazione della norma del codice sardo, quanto meno per la limitazione della tutela ai minorenni e la distinzione, nel primo comma, tra l'azione di eccitare, favorire o facilitare la corruzione e l'azione di indurre alla prostituzione¹⁴⁶.

¹⁴³ Ivi, § 2966, p. 76; F. Mancini, *Reati sessuali*, Torino 1927, p. 342.

¹⁴⁴ «E questo è il lato più censurabile di tale nozione in un paese dove la prostituzione in sé non è delitto, dove non è delitto la fornicazione e dove si ammettono le tollerate. Certe disposizioni possono essere logiche dove non si riconoscono case di tolleranza, ma dove queste (ammesse in Francia da S. Luigi ed oggi appo la maggior parte delle nazioni in Europa) hanno una espressa autorizzazione da regolamenti governativi, la punizione indistinta di ogni lenocinio è una palpabile contraddizione»: F. Carrara, *Programma*, cit., § 2963, p. 77.

¹⁴⁵ «[...] In tali processi si fecero investigazioni sui nomi dei visitatori. Molti uomini rispettabili si trovarono in procinto o di spergirare o di confessare una momentanea debolezza. Molti dovettero raccomandarsi ai Pubblici Ministeri per non venire indotti come testimoni al giudizio onde non essere compromessi in faccia alle loro mogli ed alle loro famiglie. Io non ebbi mai mano in tali difese, ma fui però mediatore in queste transazioni, nelle quali a vero dire trovai sempre proclivi i regi Procuratori a restringere la lista dei testimoni nel modo meno compromettente. Ecco i frutti di una nozione ispirata dal solo principio ascetico senza base né giuridica né politica»: F. Carrara, *Programma*, cit., § 2963, pp. 77-78.

¹⁴⁶ Ivi, §§ 2973-2976 pp. 88-94; anche nel dettato del codice sardo, però, l'illustre professore trovava criticabile che non fosse stato mantenuto il requisito dell'abitudine in riferimento all'eccitamento, al favoreggiamento o alla facilitazione della corruzione; giustamente, invece, tale requisito era stato escluso per il lenocinio, i cui colpevoli anche di un solo fatto andavano comunque puniti: «Quando si contempla il fatto di chi induce una giovinetta inesperta a perdersi nella lordura della prostituzione, io per punire non aspetto la ripetizione del fatto: mi basta un solo di questi fatti nefandi per armare il braccio della giustizia affinché appunto il fatto non si ripeta. Ho un diritto completamente leso, una giovinetta rovinata, una famiglia disonorata, e forse dei genitori spinti immaturamente al sepolcro dal dolore e dalla vergogna: e ciò mi basta a punire» (ivi, § 2974, p. 92).

Nel periodo iniziale dei lavori preparatori del codice unitario, corruzione di minorenni e lenocinio continuarono ad essere considerati nel medesimo articolo; in questa fase, fra l'altro, alle persone suscettibili di aggravamento di pena, venne aggiunto il ministro del culto che abusasse del proprio ministero¹⁴⁷.

A partire dal progetto Vigliani del 1874, su pressione di una parte della dottrina e della giurisprudenza, le norme furono arricchite di un nuovo elemento che poteva contribuire ad una maggiore chiarezza, quanto meno sotto il profilo della pena da irrogare: puntando l'attenzione sullo scopo della condotta illecita, si andavano a distinguere i comportamenti volti a soddisfare le proprie passioni da quelli diretti a soddisfare le passioni altrui. Pertanto, la fattispecie di chi «eccita, favorisce od agevola la corruzione o prostituzione di persona che non abbia compiuto gli anni ventuno» era punita più severamente se diretta a «servire all'altrui libidine», e più mitemente se diretta a «servire alla propria libidine»¹⁴⁸. La prima ipotesi, più grave, si riferiva al lenocinio e la seconda alla corruzione di minorenni.

La necessità di distinguere le due forme delittuose fu ulteriormente sottolineata dalla Sottocommissione ministeriale del 1876, che inserì un nuovo articolo per definire autonomamente la corruzione di minorenni, facendola consistere «nel semplice eccitamento, favoreggiamento od agevolamento della corruzione di persone minori dei sedici anni, d'*integri costumi*, per servire alla propria libidine». La Commissione plenaria accettò l'emendamento espungendo, però, l'elemento degli *integri costumi*, che avrebbe causato non pochi problemi probatori; inoltre, elevò l'età della vittima a diciotto anni e richiese, per la consumazione del reato, che l'eccitamento alla corruzione producesse realmente effetto.

¹⁴⁷ V., ad esempio, *Il Progetto del Codice Penale per il Regno d'Italia*, Firenze 1870, vol. I, art. 276, p. 681; vol. II, p. 300; Senato del Regno, *Progetto di legge per l'approvazione del Codice penale del Regno d'Italia presentato al Senato dal ministro di Grazia e Giustizia Vigliani nella tornata del 24 febbraio 1874*, Roma 1874, art. 346, pp. 129-130.

¹⁴⁸ Senato del Regno, *Progetto di legge*, cit., art. 346, § 1 e § 3, pp. 129-130: «§ 1. Chiunque, per servire all'altrui libidine, eccita, favorisce od agevola la corruzione o prostituzione di persona che non abbia compiuto gli anni ventuno, è colpevole di lenocinio, ed è punito con la prigionia da quattro mesi a due anni, e con multa fino a duemila lire. § 2. Le dette pene sono aumentate da uno a due gradi se il reato è stato commesso 1° in persona che non abbia compiuto gli anni quindici; 2° col mezzo d'insidie o d'inganno; 3° da ascendenti, da affini in linea retta ascendente da genitori adottivi, o dal marito; 4° da persona a cui il minore era stato affidato per ragione di tutela, cura, istruzione, educazione, vigilanza o custodia anche temporanea; 5° da un ministro di un culto con abuso del suo ministero. § 3. Se il reato è stato commesso per servire alla propria libidine, la pena è diminuita di un grado».

I successivi disegni di legge di Zanardelli del 1883¹⁴⁹, di Savelli e di Pessina mantennero la nozione del delitto di corruzione di minorenni in questi termini, salvo per il limite di età della vittima, che fu riportato a quindici anni¹⁵⁰.

Nel progetto del 1887, il ministro Zanardelli decise di accentuare anche formalmente la distinzione e collocò corruzione di minorenni e lenocinio sotto capi differenti dello stesso titolo, poiché – osservava nella sua relazione –

era strano si mettessero in un fascio atti così diversi l'uno dall'altro: il ruffianesimo e l'amore o foss'anco il libertinaggio, il lenone e il seduttore, l'atto di chi per soddisfare la propria passione o per appagare la propria lussuria induce alle sue voglie un adolescente ed il traffico del mercenario che per denaro si fa presso l'adolescente medesimo sfrontato mezzano di prostituzione¹⁵¹.

Il guardasigilli era ben consapevole dei rischi connessi con la disciplina dei reati sessuali: accanto al costante pericolo di travalicare i confini del diritto (talora labili ed evanescenti) e disciplinare con norme giuridiche comportamenti attinenti alla sfera morale, c'era la difficoltà di classificare le fattispecie concrete che presentavano caratteri ambigui rispetto alle figure delittuose delineate nel codice.

Quanto alla prima questione, egli, nella sua relazione, spiegava di aver sottoposto a sanzione penale solo fatti «che si estrinsecano coi caratteri della violenza, dell'ingiuria, della frode o dello scandalo, la repressione dei quali è più vivamente reclamata nell'interesse sociale»¹⁵².

Il secondo problema veniva, invece, risolto mediante la creazione di un titolo onnicomprensivo, denominato «*Delitti contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie*» e diviso in capi¹⁵³.

¹⁴⁹ Nella sua relazione, il ministro sottolineava che ciascuna delle due fattispecie aveva un proprio «oggettivo essenziale», «servendo il lenocinio alla libidine altrui e la corruzione alla libidine propria»; pertanto, contrariamente a quanto disposto nei precedenti codici sardo e toscano, era «ufficio di buona legislazione definirle e colpirle di sanzioni penali in sedi diverse per non ingenerare equivoci, errori ed ambiguità» (F. Puglia, *Dei delitti di libidine*, cit., p. 128).

¹⁵⁰ G. Zanardelli, *Relazione ministeriale sui libri secondo e terzo del Progetto di Codice Penale presentato alla Camera dei deputati nel 22 novembre 1887*, Torino 1888, nota 1 p. 220. Per la bibliografia sulla figura di Giuseppe Zanardelli, protagonista fondamentale dell'ultima fase di elaborazione del codice, mi limito a rinviare alle indicazioni fornite da Aldo Andrea Cassi nella voce 'Zanardelli, Giuseppe' del *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (XII-XX secolo)* diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletto, II, Bologna 2013, p. 2080.

¹⁵¹ G. Zanardelli, *Relazione ministeriale sui libri secondo e terzo*, cit., pp. 220-221.

¹⁵² Ivi, p. 213.

¹⁵³ «Con ciò – spiegava Zanardelli - si evita il pericolo, assai facile, di classificare erroneamente una specie criminosa; massime quando trattasi di reati dei quali, per la varietà delle offese che arrecano, non è agevole precisare i caratteri che li differenziano da altre categorie affini» (Ivi, p. 213). In dottrina, come aveva spiegato il Carrara, questo genere di delitti si trovava

Come vittime del reato di lenocinio, il progetto del 1887 contemplava soltanto minori di sesso femminile, salvo eccezioni¹⁵⁴; l'esclusione dei maschi era così spiegata da Zanardelli: «trattandosi di maschi, sembrami avviso più prudente, anche per la straordinarietà dei casi, non autorizzare procedimenti troppo scandalosi, e, trattandosi di maggiorenni, il fatto, per quanto abietto, non offre caratteri di giuridica gravità»¹⁵⁵. È lecito supporre che con questa affermazione il guardasigilli si facesse interprete del sentimento di una parte dell'opinione pubblica, la quale preferiva lasciare in ombra il problema – ritenuto raro e marginale – della prostituzione maschile e della pedofilia: per costoro l'esigenza primaria era quella di non far emergere scandali e salvaguardare la morale pubblica¹⁵⁶.

La proposta del ministro bresciano non trovò, tuttavia, accoglimento da parte della maggioranza della Commissione senatoria, che chiese di sopprimere le differenze di trattamento legate al sesso¹⁵⁷: pertanto, nella versione definitiva del codice venne usato il generico termine di “persona” sia per le vittime del lenocinio che per quelle della corruzione di minorenni.

classificato sotto le più varie denominazioni: con riguardo, in particolare, al lenocinio, Carmignani, Puccioni e Giuliani lo collocavano fra i delitti contro la continenza pubblica; Cremani fra i reati contro l'ordine delle famiglie; Poggi fra i delitti che ledono la buona fama dei cittadini; Pessina fra i reati contro la persona; Paoletti fra i reati contro il buon costume; Brissot de Varville fra i reati contro la legge morale; Contoli distingueva il lenocinio semplice, che poneva fra i reati contro la polizia pubblica, da quello qualificato, catalogato fra i reati contro l'ordine delle famiglie; Muyart de Vouglans nella classe dei reati contro la società che colpiscono l'onore (F. Carrara, *Programma*, cit., nt.1, p. 7-8; per le diverse classificazioni operate dai codici, anche stranieri v. la successiva nt. 1, pp. 8-10).

¹⁵⁴ Le vittime di sesso maschile venivano in considerazione nel caso di lenocinio perpetrato da ascendenti, affini in linea ascendente, dal tutore o dal marito con violenza o minaccia, oppure con insidia o inganno (G. Zanardelli, *Relazione ministeriale sui libri secondo e terzo*, cit., p. 233 sub art. 330).

¹⁵⁵ Ivi, p. 231.

¹⁵⁶ Una conferma di ciò si rinviene nelle parole del Calogero: «A taluni sembrò eccessiva la equiparazione dell'uomo alla donna come paziente di questo reato, ma credo che il legislatore abbia voluto in riguardo al maschio prevedere non già il semplice fatto del lenone che gli dà agio di avvicinare una prostituta, ma bensì quello molto più nefando di chi induce un giovinetto ad appagare l'altrui libidine mediante atti contrari a natura» (C. Calogero, *Dei delitti contro il buon costume e contro l'ordine delle famiglie*, in *Completo trattato teorico e pratico di diritto penale secondo il codice unico del Regno d'Italia* pubblicato da Pietro Cogliolo, II, pt. I a), Milano 1890, p. 1192).

¹⁵⁷ Senato del Regno, *Relazione della Commissione speciale sul disegno di legge che autorizza il governo del Re a pubblicare il Codice penale per il Regno d'Italia*, in *Progetto del Codice penale per il Regno d'Italia*, Torino 1888, sub art. 328, p. 219.

6. Il codice Zanardelli

Nell'intento di fare chiarezza e di eliminare i dubbi che fino ad allora avevano dato luogo a questioni, dibattiti e contrasti giurisprudenziali, il ministro Zanardelli si preoccupò non solo di tenere ben distinto il reato di corruzione di minorenni (art. 335) da quello di lenocinio, ma anche, nell'ambito del lenocinio, di separare in articoli diversi la fattispecie di chi induceva la prostituzione o eccitava la corruzione (art. 345) da quella di chi si limitava a favorire o agevolare tali comportamenti (art. 346).

Pertanto, nel testo definitivo, coerentemente con la soluzione proposta nel progetto del 1887, la corruzione di minorenni perpetrata mediante atti di libidine senza violenza¹⁵⁸ fu posta nel primo capo, accanto alla violenza carnale e all'oltraggio al pudore (reati tutti «diretti a servire alla *propria libidine*»¹⁵⁹), mentre il lenocinio, caratterizzato dallo scopo di servire alla *libidine altrui*, fu collocato, da solo, nel terzo capo¹⁶⁰.

La differenza fra le due figure delittuose si manifestava, oltre che nello scopo, anche nell'età delle vittime. In linea generale si manteneva l'obiettivo di intervenire penalmente solo se erano implicati dei minori, ma, con vittime al di sotto dei dodici anni, si presumeva sempre la violenza e le pene della reclusione erano severissime¹⁶¹. Oltre quell'età, per la corruzione di minorenni, la tutela trovava il suo limite negli anni sedici, mentre per il lenocinio, essa si estendeva fino agli anni ventuno; eccezionalmente si accordava tutela ai maggiorenni, quando fossero costretti a prostituirsi con violenza o minaccia oppure con inganno dall'ascendente, dall'affine in linea ascendente o dal marito¹⁶²: in tali

¹⁵⁸ Art. 335: «Chiunque, mediante atti di libidine, corrompe una persona minore dei sedici anni, è punito con la reclusione fino a trenta mesi, e con la multa da lire cinquanta a millecinquecento». La pena si aggravava se i colpevoli erano ascendenti o persone cui fosse affidata «la cura, l'educazione, l'istruzione, la vigilanza o la custodia anche temporanea» di minori (reclusione da uno a sei anni e la multa da lire cento a tremila): in tal modo si ampliava, rispetto al codice piemontese, la rosa degli individui incriminabili con l'aggiunta di coloro che svolgevano compiti di educazione o istruzione dei minori stessi.

¹⁵⁹ G. Zanardelli, *Relazione ministeriale sui libri secondo e terzo*, cit., p. 229.

¹⁶⁰ Per una critica di questa scelta, v. A. Cerelli Vittori, *Corruzione di minorenni e lenocinio*, cit., pp. 57-60. V. pure F. Coppi, *Osservazioni sulla corruzione di minorenni e sui reati di pericolo presunto*, in «Giurisprudenza di merito», 1971, II, pp. 27-30; Id., *Corruzione di minorenne*, in Id. (cur.), *I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, Torino 2007, pp. 187-191.

¹⁶¹ Artt. 331-333 per la corruzione di minorenni e art. 345, § 2, 1°, per il lenocinio.

¹⁶² Art. 347.

casi, cambiava la prospettiva, poiché – come precisava il Pozzolini - si mirava a proteggere non già l'inesperienza dei minori, bensì la libertà sessuale¹⁶³.

Il lenocinio cosiddetto semplice era descritto dal I comma dell'art. 345 come il reato commesso da «Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o ne eccita la corruzione»; la pena prevista era la reclusione da tre a trenta mesi e la multa da lire cento a tremila¹⁶⁴.

Se, da un lato, lo scopo di servire all'altrui libidine connotava il lenocinio differenziandolo dalla corruzione di minorenni, dall'altro, nell'ambito del lenocinio, nascevano questioni sul significato delle espressioni “induce alla prostituzione” e “eccita la corruzione”.

La maggioranza degli autori, anche riferendosi alla relazione ministeriale del 1887¹⁶⁵, propendeva per l'equivalenza tra i due verbi¹⁶⁶, ma non mancavano voci fuori dal coro. In particolare, l'Impallomeni, analizzando l'articolo 345 nel suo significato letterale, operava tra le due fattispecie una distinzione basata sul momento consumativo. Sosteneva, infatti, che, per la consumazione del delitto di “induzione alla prostituzione”, occorreva l'effettivo prostituirsi della persona minorenni, mentre per la configurazione del delitto di “eccitamento alla corruzione” non si richiedeva necessariamente l'avvenuta corruzione (e ciò diversamente dal reato di corruzione di minorenni, per il quale il dettato dell'art. 335,

¹⁶³ A. Pozzolini, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., pp. 227 e 232-233.

¹⁶⁴ Art. 345: «Chiunque, per servire all'altrui libidine, induce alla prostituzione una persona di età minore, o ne eccita la corruzione, è punito con la reclusione da tre a trenta mesi e con la multa da lire cento a tremila.

La reclusione è da uno a sei anni e la multa non è inferiore a lire cinquecento, se il delitto sia commesso: 1° sopra persona che non abbia compiuto gli anni dodici; 2° con inganno; 3° da ascendenti, da affini in linea retta ascendente, dal padre o dalla madre adottivi, dal marito, dal tutore, ovvero da altra persona cui il minore sia affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, anche temporanea; 4° abitualmente o a fine di lucro.

Concorrendo più di una delle suaccennate circostanze prevedute sotto numeri diversi, la reclusione è da due a sette anni, e la multa non è minore delle lire mille».

¹⁶⁵ G. Zanardelli, *Relazione ministeriale sui libri secondo e terzo*, cit., p. 231, *sub* art. 328: «L'eccitamento alla corruzione od alla prostituzione, è l'ipotesi più grave del lenocinio, laonde sovra ogni altra merita il rigore della legge penale; imperocché il lenone, consigliando ed istigando, fa nascere in un essere inesperto, e forse innocente, il pensiero o il desiderio di farsi strumento dell'altrui impudicizia».

¹⁶⁶ Il Calogero (C. Calogero, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., pp. 1189-1190), il Pozzolini e il Majno reputavano che in entrambe le ipotesi il perfezionamento del reato si conseguisse solo a effetto avvenuto, in conseguenza dell'attività criminosa del lenone, «non potendosi dire – sottolineava il Majno - che taluno sia stato *indotto alla prostituzione* ove non si sia prostituito, e il significato di *eccitare* essendo perfettamente assimilabile nel linguaggio comune e legislativo a quello di *provocare coi propri eccitamenti*» (l. Majno, *Commento al codice penale italiano*, cit., p. 266; A. Pozzolini, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., pp. 238-239).

con il verbo “corrompe”, esigea che la corruzione si fosse concretizzata)¹⁶⁷. Anche il Puglia era di questo parere e lo spiegava sottolineando la differenza fra le due voci, *indurre* ed *eccitare*, «poiché *induce* colui che raggiunge l'intento, *eccita* invece colui che consiglia, o che istiga», anche senza ottenere la corruzione¹⁶⁸.

Contro questa interpretazione era, però, facile argomentare, da parte, ad esempio, del Pozzolini e del Majno, come fosse scarsamente verosimile che il legislatore avesse previsto la medesima pena per situazioni di gravità ben diversa¹⁶⁹.

Per la definizione dei concetti di “corruzione” e “prostituzione”, il pensiero del Carrara restava un punto di riferimento importante¹⁷⁰. Secondo il maestro lucchese, nel termine “corruzione” si doveva ricomprendere solo la corruzione fisica, determinata da atti di libidine, escludendo ogni tipo di corruzione morale¹⁷¹, mentre il carattere distintivo della prostituzione, considerata più grave, non era tanto la venalità o la molteplicità dei clienti, ma piuttosto la “libertà

¹⁶⁷ G.B. Impallomeni, *Il Codice Penale italiano illustrato*, cit., p. 101.

¹⁶⁸ F. Puglia, *Dei delitti di libidine*, cit., p. 193.

¹⁶⁹ «A noi sembrerebbe enorme e strano che il legislatore avesse parificato due casi così diversi per la loro gravità quale sarebbe la prostituzione effettivamente prodotta in seguito all'azione del lenone, ed il semplice eccitamento alla corruzione non seguita da effetto»: A. Pozzolini, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., pp. 236-237; L.Majno, *Commento al Codice penale italiano*, cit., p. 266.

¹⁷⁰ P. Tuozzi, *I delitti contro il buon costume*, cit., p. 295; C. Calogero, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., p. 1191-1192; G.B. Impallomeni, *Il Codice Penale italiano illustrato*, cit., p. 83; L.Majno, *Commento al Codice penale italiano*, cit., p. 264.

¹⁷¹ F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale. Parte speciale*, vol. VI, Lucca 1870, § 2978, pp. 95-96: «La parola corruzione ha costantemente due sensi. Nell'uno accenna alla corruzione *fisica*, nell'altro alla corruzione semplicemente *morale*. Nella nozione del presente reato [qui il Carrara dà suggerimenti *de iure condendo* dopo aver analizzato la disciplina dell'art. 421 del codice sardo] non può darsi alla parola corruzione altro senso tranne quello di corruzione fisica. Potrà il reato rimanere nella sfera dei tentativi punibili (come dirò più a basso) se la corruzione fisica non è avvenuta; ma anche per avere il tentativo punibile di questo reato sempre occorrerà che il fine dell'agente fosse quello di condurre il minorenne alla perdita materiale della sua pudicizia. Il fine di una semplice corruzione morale e lo evento limitato a questa, porta il malefizio sotto diversa figura. Si punirà il fatto come discorso osceno, somministrazione di libri o figure turpi, oltraggio al pudore, e simili, ma non come lenocinio. Troppo si allargherebbe il presente titolo se al suo obiettivo bastasse la corruzione morale del giovinetto, e si denaturerebbe tanto che lo si convertirebbe in un delitto *formale*, perché quando siamo in termini di corruzione morale è impossibile render costante in modo chiaro e positivo l'avvenuta corruzione isolatamente guardata. Laonde bisognerebbe bene contentarsi della *potenzialità* [...]».

dell'accesso promiscuo", cioè la disponibilità a soddisfare la libidine di chiunque lo richiedesse¹⁷².

Sull'esclusione della corruzione morale, però, non tutti erano d'accordo: non lo era il Pozzolini, che definiva la corruzione come "deviazione dell'innocenza e depravazione del senso morale"¹⁷³; non lo erano il Puglia¹⁷⁴ e il Cerelli Vittori: quest'ultimo faceva riferimento ai lavori preparatori, dai quali desumeva l'intenzione del legislatore di colpire sia la corruzione consistente nella «perdita della castità corporea», sia quella che comportava la perdita della castità e del pudore nella sola sfera del sentimento¹⁷⁵.

Anche sull'essenzialità dello scopo di lucro i pareri erano diversi: il Tuozzi, il Puglia e il Calogero la escludevano¹⁷⁶, mentre il Pozzolini e il Florian consideravano la venalità come un elemento imprescindibile¹⁷⁷. Quanto alla molteplicità di clienti, l'opinione del Puglia, che ne sosteneva la necessità accanto alla promiscuità¹⁷⁸, contrastava con quella del Florian e del Pozzolini¹⁷⁹.

¹⁷² F. Carrara, *Programma*, parte speciale, vol. VI, cit., § 2979, pp. 97-98: «[...] i due criteri fra i quali si agita la definizione della prostituzione, quello cioè della *venalità* e della *molteplicità* degli uomini accolti, se ambedue si considerino disgiuntamente sono insufficienti a dare un'esatta nozione della prostituta. Non basta la sola venalità, perché la donna non diviene prostituta col darsi ad un solo uomo [...]. Sarà dunque certo il criterio materiale della prostituzione quando concorrano le due circostanze della *molteplicità* e del *prezzo*. Ma il più vero concetto di quella parola bisogna ravvisarlo nella *libertà dell'accesso promiscuo*. E' prostituta nel vero e stretto senso quella che si arrende a chiunque la richiede dei suoi favori, quantunque a lei sia nuovo e sconosciuto. E data siffatta libertà di accesso può ancora preterirsi dalla venalità [...]. Aggiungerò ancora che la prostituzione si applica anche all'uomo quando muti sesso: non crederei però applicabile questo termine all'uomo che per mercede si avvilisca a prestare gli uffici virili».

¹⁷³ A. Pozzolini, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., p. 91 e pp. 238-239.

¹⁷⁴ F. Puglia, *Dei delitti di libidine*, cit., p. 192-193.

¹⁷⁵ A. Cerelli Vittori, *Corruzione di minorenni e lenocinio*, cit., pp. 60-61.

¹⁷⁶ P. Tuozzi, *I delitti contro il buon costume*, cit., pp. 295-296; F. Puglia, *Dei delitti di libidine*, cit., p. 191: «Prostituta [...] è colei che fa copia di sé sia gratuitamente sia per mercede»; C. Calogero, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., p. 1192.

¹⁷⁷ A. Pozzolini, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., p. 237: «*Prostituzione* è il tenore di vita della prostituta: e prostituta è colei che per denaro concede l'amplesso a chiunque lo richieda. Elementi essenziali di essa sono la libertà dell'accesso promiscuo, ed il fine di lucro»; per Florian, v. *infra*, nt. 180.

¹⁷⁸ F. Puglia, *Dei delitti di libidine*, cit., p. 191: «Prostituta [...] è colei che fa copia di sé sia gratuitamente sia per mercede; donde la necessità di due condizioni per aversi il fatto della prostituzione, cioè la molteplicità e la promiscuità dei concubiti».

¹⁷⁹ E. Florian, *La prostituzione e la legge penale*, cit., p. 62: «Noi crediamo che meglio si interpreti l'opinione comune [...] e meglio si provveda alla tutela dell'inconscia giovinezza, mettendo come essenziale l'elemento del lucro, nel senso volgare di danaro, ritenendo la molteplicità

Problemi analoghi alla definizione del concetto di prostituzione si ponevano per la nozione di lenocinio, posto che, nella concezione dottrinale classica, la venalità e l'abitudine erano considerate come elementi indispensabili di questa figura criminosa¹⁸⁰.

Zanardelli, pur non disconoscendo l'importanza di tali elementi, ne respinse il ruolo essenziale nel lenocinio semplice o principale¹⁸¹. Il suo scopo era quello di estendere l'ambito di applicazione del reato e coprire una più vasta gamma di comportamenti abietti:

Sarebbe infatti assurdo e repugnante alla pubblica coscienza – sottolineava il ministro bresciano nella sua relazione al progetto del 1887 – che dovesse andare impunito il lenone il quale profitti del bisogno o della inesperienza di una fanciulla per indurla a prostituirsi, sol perché l'atto infame sia stato da lui commesso per la prima volta; e, d'altronde, non è raro che un tristo, anche senza pagamento di prezzo, si dia al turpissimo mercato della altrui pudicizia nella speranza di futuri vantaggi, o per abiettezza di animo, o per solo istinto del male¹⁸².

La maggior parte degli interpreti accolse questa scelta legislativa senza particolari polemiche, ma non mancarono voci critiche, come quella del Fioretti, seguace della Scuola positiva, che rilevava l'estrema rarità dei casi in cui potevano mancare l'abitudine e lo scopo di lucro e non senza sarcasmo definiva assurda l'ipotesi prospettata nella prima parte dell'art. 345:

[...] per trovare un caso pratico al quale applicare la prima parte dell'art. 345, bisogna supporre l'esistenza di un lenone, diremo così, ideale, il quale compia l'atto di lenocinio con un fine altamente nobile e disinteressato, poiché egli non è mosso né dal vile interesse, né dalla libidine, né dalla vendetta, ma soltanto dal pensiero, gentile davvero, di far cosa grata ad un amico¹⁸³.

degli uomini come meramente potenziale. Chi dirà che non si induca alla prostituzione o non si agevoli la medesima quando si ottiene che una giovanetta si conceda per denaro ad un solo uomo? Un concetto differente e meno largo, sarebbe contrario alla realtà ed insufficiente per fini della legge. Per aversi la prostituta basta che chiunque possa ottenerne le grazie; ma non è necessario che molti abbiano effettivamente conseguito tale risultato»; A. Pozzolini, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., p. 237.

¹⁸⁰ A. Pozzolini, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., p. 220. V. pure F. Carrara, *Programma*, cit., § 2968, p. 85: «Il concetto classico del lenone si ha dunque in colui che palesemente tiene a suo conto ed a suo guadagno una casa di prostitute: sicché l'abitudine e la venalità sono i due caratteri costitutivi del vero e proprio lenocinio»

¹⁸¹ *Supra*, nt. 164.

¹⁸² G. Zanardelli, *Relazione ministeriale sui libri secondo e terzo*, cit., p. 230.

¹⁸³ G. Fioretti, *Lenocinio disinteressato ed eccitamento alla prostituzione delle prostitute*, in «Scuola positiva», I (1903), p. 206. Confutava queste critiche il Pozzolini, osservando che il Fioretti «non ha tenuto in conto sufficiente il punto di vista dal quale il legislatore partiva: quello della protezione da accordarsi all'età giovanile: punto di vista speciale, che una volta ammesso

Sulla stessa lunghezza d'onda, il Cerelli Vittori sottolineava la difficoltà di reperire esempi privi di scopo di lucro, ma, oltre alla fattispecie dell'amico compiacente, configurava anche l'ipotesi di lenocinio causato da istinto di malvagità o sentimento di vendetta¹⁸⁴.

Espunte dalla categoria di elementi costitutivi del lenocinio semplice, l'abitudine e la venalità erano però elencate fra le circostanze aggravanti¹⁸⁵, accanto ai casi di vittime infradodicenni, di reato perpetrato con inganno o con abuso di autorità o fiducia da parte di ascendenti, genitori adottivi, marito, tutore altra persona «cui il minore sia affidato per ragione di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia, anche temporanea»¹⁸⁶.

L'aggravio di pena era giustificato nelle prime due ipotesi dalla mancanza di un consenso valido nei soggetti passivi: in particolare, come si è già accennato, per la vittima inferiore ai dodici anni si presumeva la violenza, in linea con quanto stabilito nei casi di violenza carnale e di atti di libidine.

Per l'inganno, il Pozzolini sottolineava la necessità che esso fosse prodotto non da semplici esortazioni, ma dall'uso di mezzi fraudolenti in grado di incidere effettivamente sulla *mente* del minore, in modo da viziare il consenso¹⁸⁷. Un esempio era formulato dall'Impallomeni, che sottolineava:

basta che l'inganno sia stato un coefficiente della corruzione o della prostituzione, come se, attirando una donna in un convegno da lei creduto onesto, la si fosse fatta trovare con un amante, a cui ella poi avesse ceduto¹⁸⁸.

La terza aggravante era basata sulla particolare natura della relazione esistente tra i due soggetti del reato: il disvalore della condotta dell'agente era accresciuto dal fatto che egli, agevolato dalla sua posizione, veniva meno agli speciali obblighi imposti dal suo ruolo. Alla condanna si accompagnavano anche conseguenze civili sia per gli ascendenti che per i tutori: gli ascendenti perdevano – a termini dell'art. 349 – ogni diritto che spettasse loro per legge sulle

porta alla logica conseguenza dell'esclusione dell'elemento della venalità» (A. Pozzolini, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., p. 233).

¹⁸⁴ A. Cerelli Vittori, *Corruzione di minorenni e lenocinio*, cit., p. 71-72: «il caso dell'amico compiacente che per puro affetto si determina a prestare i suoi buoni uffici all'amico lascivo, e il caso dell'uomo che per istinto di malvagità o sentimento di vendetta trae una minorenni in balia di un libertino».

¹⁸⁵ Questa scelta incontrò il favore della giurisprudenza: L. Majno, *Commento al Codice penale italiano*, cit., p. 264, nt. 1.

¹⁸⁶ *Supra*, nt. 164.

¹⁸⁷ A. Pozzolini, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., p. 243.

¹⁸⁸ G. B. Impallomeni, *Il Codice Penale italiano illustrato*, cit., p. 101; v. pure F. Puglia, *Dei delitti di libidine*, cit., p. 195.

persone e sui beni dei discendenti e i tutori, rimossi dalla tutela, venivano esclusi da ogni altro ufficio tutorio.

Infine, per l'analisi e la definizione delle ultime due aggravanti - abitudinalità e venalità - pressoché tutti gli autori si rifacevano al pensiero del Carrara.

L'illustre criminalista riteneva inutile disputare sul fatto che l'abitudinalità implicasse la necessità di una pluralità di vittime o una pluralità di atti di lenocinio; a suo avviso, l'offesa alla morale pubblica o al pubblico costume era rinvenibile solo se il lenocinio fosse esercitato «per mestiero (*sic!*)»¹⁸⁹; anche la pluralità delle vittime non era indispensabile, perché era sufficiente la pluralità dei «fornicatori che per opera del lenone hanno profittato anche dell'unica vittima»¹⁹⁰.

Al fine di lucro, poi, il professore lucchese dava un'interpretazione estensiva, spiegando che nel concetto di lucro si doveva includere non solo un compenso o un guadagno pecuniario, ma altresì un vantaggio o un'utilità qualsiasi¹⁹¹. In

¹⁸⁹ F. Carrara, *Programma*, cit., § 2986, pp. 104-105: «Non si adotta questa formula per mestiero perché sembra inelegante o poco giuridica: ma il concetto è quello, così nella ricettazione come nel lenocinio, come in altri simili casi dove si apprezza o come aggravante o come costituente un malefizio la condizione dell'abitudine»; § 2987, p. 105: «Ciò posto a me pare che per dire di alcuno essere egli lenone per mestiero non sia necessario mostrarlo girovago in cerca di parecchie vittime. Colui che tiene in sua casa anche una sola mancipia questuaria speculando sul corpo di lei è lenone per mestiero: egli non si è intromesso nel turpe proxenetico per una contingenza eccezionale, ma del proxenetico si è fatto un abito, una destinazione nella sua vita, un elemento di perenne occupazione della sua attività». L'opinione del maestro lucchese fu avallata dalla Cassazione nella sentenza 9 maggio 1892 («Rivista penale», XXXVI (1892), pp. 146-148).

¹⁹⁰ F. Carrara, *Programma*, cit., § 2988, pp. 105-106: «Se mi fate la ipotesi di un individuo che venduto ad un ricco signore tenga in propria casa l'amasia di questa anche minorenni, e favorisca il libertinaggio di quel signore anche pel corso di un anno o di due, io dico che questo non è lenone *abitudinario*; dico che il suo fatto per quanto riprovevole non aggredisce il costume pubblico; dico che non evvi elemento politico sufficiente per dichiararlo responsabile di delitto tranne rispetto alla oggettività privata dove egli fosse stata ancora il primo eccitatore della corruzione. Ma se invece mi presentate un individuo il quale poste le ugne addosso ad una misera giovinetta se la tiene al comando suo per fornirla ora a questo ed ora a quello, secondo che a lui giova o talenta, io penso che costui è un lenone di mestiero o abitudinario quantunque eserciti il turpe abito sopra una sola femmina; io dico che costui offende la morale pubblica e che il suo fatto ha elementi più che bastevoli per essere proclamato delittuoso».

¹⁹¹ Il Pozzolini, il Puglia e il Calogero citavano una sentenza della Cassazione in cui si era ritenuto che il fine di lucro consistesse nella elevatissima pigione richiesta alle persone minorenni per la camera (sentenza 22 gennaio 1891, in «La Legge», I, 1891, p. 248). A proposito della venalità come carattere distintivo della prostituzione (assieme alla molteplicità degli uomini accolti), il Carrara scriveva: «[...] se si eccettua il caso di una spinta puramente erotica la venalità è in fin dei conti il mobile che determina il più delle giovani a dare copia di sé; anche la giovine povera che aderisce alle voglie del ricco signore (cui forse non porta

proposito, il Tuozzi teneva a precisare che il lucro doveva sempre essere in stretto rapporto con la corruzione o la prostituzione, in modo da costituire «causa determinante del delitto dell'art. 345», o «causa concorrente nel delitto dell'art. 346», e, facendo sue le parole della Commissione senatoria, soggiungeva che la rilevanza giuridica del fine di lucro era giustificata non da una maggiore gravità del danno, ma dall'accresciuta pericolosità del fatto rispetto alla moralità pubblica, cioè al bene che si voleva tutelare¹⁹².

Tutte le circostanze aggravanti elencate nell'art. 345 divenivano elementi costitutivi nella figura delittuosa del lenocinio definito dai giuristi accessorio o indiretto, che Zanardelli aveva voluto separare nettamente dal lenocinio semplice e punire più mitemente¹⁹³. Contemplato nell'art. 346, il reato era commesso, sempre allo scopo di servire all'altrui libidine, da chi, pur non determinando il traviamiento della vittima, dava ad esso un contributo, favorendo o agevolando la prostituzione o la corruzione di persone minorenni.

Al di fuori delle ipotesi tassativamente indicate nel primo capoverso dell'art. 345, però, si riteneva che questo genere di condotta non fosse punibile, perché rimaneva nella sfera dell'immoralità: «in tal caso – osservava Zanardelli nella sua relazione del 1887 – il fatto di chi favorisce od agevola la prostituzione è certamente una turpe lordura, ma non diventa un'azione criminosa»¹⁹⁴.

Mentre per la fattispecie dell'art. 345 non c'erano dubbi sul fatto che il soggetto passivo dovesse essere un minore innocente o comunque non ancora corrotto¹⁹⁵, per quella dell'art. 346, in mancanza di esplicita precisazione da parte

affetto) nella veduta di farsene un marito e mutare condizione ha nel fondo dell'anima una veduta di *lucro* nel senso giuridico di questa parola» (F. Carrara, *Programma*, cit., § 2979, p. 97).

¹⁹² P. Tuozzi, *I delitti contro il buon costume*, cit., p. 299: in proposito, il giurista citava le considerazioni contenute nella Relazione della Commissione senatoria: «Certo il *fine di lucro* non cambia la natura del fatto e non ne aggrava il danno; ma lo rende indubbiamente più turpe, e, facilitando l'opera della corruzione, aumenta il pericolo sociale al quale la legge intende provvedere. E sotto questo aspetto viene giustamente equiparato all'*abitudine*; avvegnaché ambedue costituiscano una insidia perenne intorno alla gioventù, una infame speculazione sulle umane passioni, e, ad un tempo, un fomite costante al mal costume» (Senato del Regno, *Relazione della Commissione speciale...*, cit., sub art. 328, p. 219).

¹⁹³ La reclusione da tre mesi a due anni e la multa da lire trecento a cinquemila, pena che si aggravava se concorrevano più circostanze: reclusione da sei mesi a tre anni e multa da lire cinquecento a seimila.

¹⁹⁴ G. Zanardelli, *Relazione*, cit., p. 232; G. B. Impallomeni, *Il Codice Penale italiano illustrato*, cit., p. 103.

¹⁹⁵ Come già nella Relazione del 1887 Zanardelli aveva sottolineato, «L'eccitamento alla corruzione o alla prostituzione è l'ipotesi più grave del lenocinio, [...] imperocché il lenone, consigliando ed istigando, *fa nascere in un essere inesperto, e forse innocente, il pensiero o il desiderio di farsi strumento dell'altrui impudicizia*» (corsivo mio): G. Zanardelli, *Relazione ministeriale sui libri secondo e terzo*, cit., p. 231.

del legislatore, si accese un dibattito sull'applicabilità della norma nel caso di minorenni già *completamente* corrotta o dedita alla prostituzione: ci si domandava, infatti, se in quel caso fosse giustificato punire il lenone, visto che il suo contributo ai fini della corruzione poteva anche considerarsi superfluo.

La Cassazione assunse una linea intransigente nei confronti di chi, con la sua azione perversa, incoraggiava le prostitute minorenni a perseverare nell'attività intrapresa, ostacolandone o impedendone il ravvedimento: infatti, investita della questione già nel novembre 1890, non pose in dubbio la punizione del lenone di una dodicenne che già esercitava il meretricio, perché «per quanto pervertita possa essere la minorenni, è ancora possibile che essa si arresti sull'orlo del precipizio su cui sta, e colui che la spinge per servire all'altrui libidine, viene appunto a facilitare ed agevolare la prostituzione di quella disgraziata»¹⁹⁶.

Parimenti, si discuteva se l'applicabilità della norma fosse circoscritta all'ipotesi in cui la vittima fosse già avviata sulla strada della corruzione o già dedita alla prostituzione, ossia se l'uso dei verbi «favorisce» e «agevola» presupponesse *necessariamente* una vittima già corrotta o prostituita.

Anche su questo problema la Suprema Corte, in una sentenza immediatamente successiva alla precedente, tenne a sottolineare che lo scopo principale della norma era la tutela della minore età e asserì l'assoluta irrilevanza della condizione di depravazione o meno della vittima¹⁹⁷.

In linea con il parere del Supremo Collegio, l'Impallomeni proponeva due esempi di fattispecie concrete riconducibili all'art. 346: accanto al caso, più ovvio, di «colui che dà ricetto a fanciulle già depravate, incoraggiandole a proseguire nel turpe mercato del proprio corpo», delineava l'ipotesi di «chi nella propria casa appresta il locale ad una fanciulla onesta per darsi in braccio al proprio amante, o per prostituirsi, o chi s'intromette per pattuire il prezzo della prostituzione»¹⁹⁸.

Anche il Majno, per chiarire meglio la portata della norma, citava esempi tratti dalla giurisprudenza:

¹⁹⁶ «Monitore dei tribunali», XXXII (1891), p. 157.

¹⁹⁷ Cassazione, 14 novembre 1890: «[...] nel caso di cui all'art. 346 c.p. per verificarsi il reato di favoreggiamento alla prostituzione non si richiede altro che l'età minore della vittima, l'abitudine o il fine di lucro. L'essere o non essere la fanciulla già corrotta nulla rileva [...]» («Monitore dei tribunali», XXXII (1891), p. 51). Per la giurisprudenza successiva, v. le sentenze della Cassazione di Roma 9 maggio 1892 e 5 maggio 1893 citate in A. Cerelli Vittori, *Corruzione di minorenni e lenocinio*, cit., p. 97 e le sentenze elencate in A. Pozzolini, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., p. 249, nt. 1 e in L. Majno, *Commento al Codice penale italiano*, cit., p. 265, nt. 5.

¹⁹⁸ G. B. Impallomeni, *Il Codice Penale italiano illustrato*, cit., p. 102-103.

[...] risponde secondo l'art. 346 chi manda una minorenni già corrotta in una casa di tolleranza per esercitarvi il meretricio, e questo reato è perfetto con il semplice fatto dell'invio alla casa e non occorre che di fatto sia avvenuto il concubito. Parimenti fu ravvisato il delitto di cui all'articolo 346 nel fatto di chi conduce per via una minore già corrotta e l'offre per lucro adescando i passanti: e anche qui si ritenne consumato il delitto con la semplice offerta, benché non accettata¹⁹⁹.

Diverso parere esprimeva il Pozzolini, che, opponendosi a quella che definiva la *communis opinio*, negava la possibilità di un contributo alla depravazione laddove questa fosse già completamente avvenuta e addossava al giudice il difficile compito di valutare il grado di traviamiento della persona minorenni, allo scopo di determinare proporzionalmente l'entità della colpevolezza del lenone e la relativa pena:

Tanto maggiore sia la corruzione della fanciulla tanto minore sarà la responsabilità dell'agente (e di ciò dovrà il giudice tener conto nell'applicazione della pena), fino alla completa irresponsabilità, quando la persona minorenni sia già completamente corrotta²⁰⁰.

L'ultima forma di lenocinio era quella contemplata dall'art. 347²⁰¹, nel quale, escluso l'eccitamento alla corruzione, si prendevano in considerazione due ipotesi di induzione alla prostituzione ritenute dal legislatore molto gravi, perché intercorrenti tra persone in particolari rapporti di familiarità e fiducia e caratterizzate da violenza o minaccia oppure da inganno: questi casi, in cui il consenso dei soggetti passivi era viziato e, pertanto, il bene tutelato era sostanzialmente la libertà sessuale, comprendevano vittime sia minorenni che maggiorenni.

¹⁹⁹ L. Majno, *Commento al Codice penale italiano*, cit., p. 265 e ntt. 8 e 9.

²⁰⁰ A. Pozzolini, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., p. 249; secondo l'A., per integrare la fattispecie dell'art. 346, occorre che la corruzione o la prostituzione fossero «già in via di formazione per un fatto che non è quello dell'agente. All'effetto (corruzione o prostituzione) ha dato causa anche l'agente che ha ad esso portato il suo contributo: ma tale effetto allorquando l'agente vi dà opera, non si è anco completamente verificato» (ivi, p. 248).

²⁰¹ Art. 347: «L'ascendente, l'affine in linea ascendente, il marito o il tutore, che con violenza o minaccia costringe a prostituirsi il discendente o la moglie, ancorché maggiorenni, o il minore sottoposto alla sua tutela, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Se l'ascendente o il marito induca con inganno alla prostituzione il discendente o la moglie, maggiorenni, la reclusione è da trenta mesi a cinque anni». Il Cerelli Vittori, a proposito dei casi di violenza o minaccia perpetrati dal marito, constatava che con tutta probabilità la norma avrebbe trovato scarsa o nulla applicazione: «Basta avere un po' di pratica dei processi penali per sapere che è tale il terrore che in genere, e specialmente nelle classi meno elevate, il marito incute alla moglie, che costei quando è da lui percossa o ferita, se è interrogata dalla giustizia nega il fatto e cerca fuorviarla. E spesso il colpevole resta impunito, malgrado vi sia la certezza morale ch'egli e non altri è l'autore delle lesioni riportate dalla moglie» (A. Cerelli Vittori, *Corruzione di minorenni e lenocinio*, cit., p. 90).

Nella prima fattispecie, punibile con la reclusione da 6 a 10 anni, la costrizione a prostituirsi con violenza o minaccia poteva derivare dall'ascendente, dall'affine in linea ascendente, dal marito o dal tutore, e il discendente o la moglie potevano essere anche maggiorenni. Nella seconda, perpetrata con inganno e punibile con reclusione da 30 mesi a 5 anni, soggetti attivi erano solo l'ascendente o il marito²⁰² e le vittime potevano essere solo maggiorenni, perché alle vittime minorenni si applicavano i numeri 2 e 3 del capoverso dell'art. 345.

Di regola l'azione penale contro il delitto di lenocinio era esercitata d'ufficio, ma eccezionalmente, quando il colpevole era il marito, il legislatore, preoccupato della tutela degli «interessi» e del «decoro della famiglia»²⁰³, aveva stabilito la procedibilità soltanto a querela della moglie, o, se minorenni, di coloro che avrebbero avuto su di lei, se non fosse stata sposata, la patria potestà o l'autorità tutoria. In caso di condanna, il marito avrebbe perso l'autorità maritale, essendosene mostrato indegno²⁰⁴.

7. *Note conclusive*

Nel lungo percorso di distacco della sfera giuridica dalla sfera religiosa e morale, della nozione di reato da quella di peccato, l'Ottocento, con l'affermarsi del pensiero liberale, ha segnato una tappa importante. Uno degli ambiti in cui i confini tra morale e diritto si mostravano particolarmente sfumati era quello dei comportamenti sessuali, sui quali da secoli esercitavano una forte influenza le concezioni religiose. Il processo di laicizzazione del diritto, sollecitato dal pensiero illuminista e gradualmente attuato nel susseguirsi delle codificazioni, trovava terreno fertile nello Stato italiano postunitario, in cui diffuso era il desiderio di svincolarsi dai legami troppo stretti con la Chiesa. Ciò nonostante, essendo la società ancora fortemente permeata dalla fede religiosa, non era possibile prescindere da un patrimonio di principi largamente condivisi che trovavano le loro radici nella tradizione cattolica o, più ampiamente, in quella giudaico-cristiana. La sostanziale omogeneità di valori etici faceva sì che i richiami alla “morale comune” o “pubblica”, alla “coscienza comune” o “pubblica”,

²⁰² Dalla fattispecie perpetrata con inganno rimanevano, quindi, esclusi gli affini in linea ascendente compresi nella precedente fattispecie e il padre e la madre adottivi o le altre persone aventi autorità sulla vittima citate nel n. 3 dell'art. 345. Tutti costoro, se avessero indotto alla prostituzione con inganno una persona maggiorenne, non sarebbero stati punibili né secondo l'art. 347, né secondo l'art. 345, che tutelava solo i minorenni.

²⁰³ G. Zanardelli, *Relazione ministeriale sui libri secondo e terzo*, cit., p. 233.

²⁰⁴ Art. 348.

fossero costanti e imprescindibili punti di riferimento per le scelte di politica del diritto e per l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche.

Così, ad esempio, in una sentenza della Cassazione romana del 1876, lo spirito dell'art. 421 del codice penale sardo era spiegato attribuendo maggiore risalto alla protezione della moralità pubblica rispetto alla tutela della maturazione sessuale dei minori: l'intenzione del legislatore – spiegava la Suprema Corte - è quella di difendere il diritto di tutti i cittadini a non vedere «contaminata la *moralità pubblica* con la depravazione della prima giovinezza»²⁰⁵.

In ambito dottrinale, non a caso il Carrara, nella parte speciale del suo *Programma*, classificava i delitti di stampo sessuale sotto il titolo di “delitti contro la *pubblica morale*”²⁰⁶, mentre nelle varie trattazioni dei suoi colleghi penalisti si coglievano frasi eloquenti, come, ad esempio, l'osservazione del Calogero che «la incriminazione del lenocinio quando non si riferisce ad una sfera di diritti individuali, si riferisce ad un ordine di diritti molto più ampi e comprensivi, riguardante la *moralità sociale*»²⁰⁷; parimenti, il Pozzolini, nel sottolineare la necessità che la nozione giuridica del reato sessuale fosse coerente con le “correnti d'idee dominanti”, diverse nel tempo e nello spazio, ribadiva che, in generale, «[...] lo Stato vietando questa o quell'azione obbedisce alle leggi naturali e necessarie della società umana non solo, ma deve tenersi all'unisono colla *coscienza comune* [...]»²⁰⁸; il Puglia, dal canto suo, spiegava che il lenocinio elevato a mestiere, cioè caratterizzato dall'aggravante dell'abitudine, oltre a rivelare «l'indole prava e turpissima del delinquente», rappresentava «un pericolo grave per la *moralità pubblica* e per i buoni costumi»²⁰⁹.

La protezione della moralità pubblica aveva però altre implicazioni: per evitare di turbare la coscienza comune, si riteneva opportuno lasciare in ombra determinati fatti e comportamenti considerati eccessivamente scandalosi; significativa in questo senso era la proposta di Zanardelli di escludere, nel suo progetto del 1887, ogni riferimento a casi - ritenuti rari - di induzione o eccitamento

²⁰⁵ Cass. Roma, 17 maggio 1876, *Ginoboli*, cit. in I. Mel (cur.), *Diritto positivo penale italiano illustrato...*, Napoli 1881, p. 700.

²⁰⁶ F. Carrara, *Programma*, cit., VI, 1870, p. 5; più in generale sullo stretto legame tra ordine morale e ordine positivo nel pensiero del Carrara, v. P. Grossi, *Assolutismo giuridico e diritto penale*, in «Quaderni fiorentini», XXIV (1995), pp. 469-475, ove si sottolinea che, ad avviso del professore lucchese, l'attività scientifica del ceto dei giuristi doveva consistere nella «interpretazione di una complessa e ordinata armonia divina da tradurre e sistemare in regole positive, interpretazione cioè intermediazione tra un ordine morale che è già *essenzialmente* giuridico e un ordine positivo che deve riprodurre ad un più basso livello *esistenziale* l'impronta celata in quella trama *essenziale*» (ivi, p. 473).

²⁰⁷ C. Calogero, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., p. 1171.

²⁰⁸ A. Pozzolini, *Dei delitti contro il buon costume*, cit., nt. 1 p. 3.

²⁰⁹ F. Puglia, *Dei delitti di libidine*, cit., p. 195.

alla prostituzione maschile, proprio perché avrebbero provocato procedimenti giudiziari «troppo scandalosi». L'idea del guardasigilli non poteva non riflettere un orientamento diffuso quanto meno in una parte della società, tanto è vero che la decisione di bocciarla fu adottata dalla Commissione senatoria solo dopo un adeguato dibattito.

Ma, se, per un verso, l'integrità della morale pubblica era considerata un bene primario, per altro verso si avvertiva l'esigenza, tipica del pensiero liberale, di mantenere indenne dalle interferenze giuridiche quell'insieme di valori che, custoditi nell'intimo di ciascuno, costituivano la morale individuale. Il legislatore doveva evitare di varcare i limiti oltre i quali i singoli dovevano rimanere liberi di comportarsi secondo i propri principi: entro questo ambito si permetteva agli adulti di esprimere liberamente la propria sessualità, purché si astenessero dal commettere i reati previsti dal codice penale. Si interveniva, invece, laddove fosse minacciata l'equilibrata maturazione dell'istinto sessuale dei minorenni, non solo per proteggere i minorenni stessi, ma anche per evitare le ripercussioni sociali della loro depravazione.

In un simile contesto la prostituzione aveva una posizione ambivalente: pur moralmente deprecabile, non era considerata reato, anzi, era tollerata, perché svolgeva una funzione socialmente utile o addirittura necessaria; d'altro canto, però, le meretrici erano una categoria a rischio di delinquenza, perché la loro attività prosperava in ambienti malavitosi. A ciò si aggiungeva il problema tutt'altro che irrilevante della diffusione delle malattie veneree, che produceva conseguenze sul piano sanitario e sociale: per questi motivi la prostituzione era oggetto di regolamentazione da parte dello Stato, dapprima più severa e quasi carceraria, poi moderatamente ammorbidita, grazie alle pressioni degli abolizionisti e del movimento per l'emancipazione femminile.

L'ambiguità di atteggiamento nei confronti della prostituzione e i labili confini fra diritto e morale (oltretutto mutevoli nel tempo) su temi così delicati non facilitavano il compito del legislatore nella definizione dei contorni del reato di lenocinio: copiando il modello napoleonico, le legislazioni della prima metà dell'Ottocento non riuscirono, nonostante qualche ritocco, a sopire le questioni che esso aveva suscitato oltralpe. Sono ben comprensibili, quindi, gli sforzi di Zanardelli per fare chiarezza ed eliminare le ambiguità interpretative, che causavano contrasti dottrinali e oscillazioni della giurisprudenza. Respinta la formula del codice toscano, il ministro bresciano si ispirò al criterio del codice sardo e circoscrisse la sfera di intervento del diritto penale alla tutela dell'età minore (salvo che intervenissero violenza, minaccia o inganno a viziare o annullare il consenso di persone maggiorenni), ancorando così il confine tra morale e diritto ad un dato oggettivo. Inoltre, separò nettamente la corruzione di minorenni dal lenocinio basandosi sul fine perseguito dall'agente (servire alla

propria o all'altrui libidine) e, nell'ambito del lenocinio, distinse la condotta di chi induceva alla prostituzione o eccitava la corruzione da quella di chi favoriva o agevolava il meretricio, diversificando anche le sanzioni. Fu in tal modo abbandonata la formula onnicomprensiva che il codice sardo aveva mutuato dal suo antenato francese.

La disciplina così ridisegnata offriva a giudici e avvocati la soluzione di alcune questioni, altre ne lasciava aperte, e, come sempre accade, non impediva che ne nascessero delle nuove. Al di là dei cambiamenti, però, per il lenocinio e per tutti i reati a sfondo sessuale il concetto di *morale pubblica* restava un parametro di riferimento importante sia per la dottrina che per la giurisprudenza. Quanto alla legislazione, mentre nel codice Zanardelli la locuzione *pubblica moralità* trova menzione solo nel settore delle contravvenzioni²¹⁰, nel codice Rocco essa acquisterà maggiore risalto. Sarà infatti utilizzata, unitamente al buon costume, per denominare un'ampia categoria di delitti, comprendente due sottocategorie: i delitti contro la libertà sessuale e le offese al pudore e all'onore sessuale. In quest'ultima sottocategoria rientreranno l'istigazione, il favoreggiamento e la costrizione alla prostituzione fino al 1958, quando i relativi articoli saranno abrogati e sostituiti dalla legge Merlin del 20 febbraio di quell'anno²¹¹.

La scelta della denominazione del titolo IX da parte del guardasigilli fascista implicava che, nel punire questo genere di reati, lo Stato intendeva tutelare prioritariamente il proprio interesse a mantenere integri la moralità pubblica e il buon costume, mentre l'interesse dei privati, in particolare quello alla libertà sessuale, rimaneva in secondo piano. Ciò era in linea con la concezione più generale del ministro Rocco, secondo cui l'individuo non è altro che «un elemento infinitesimale e transeunte dell'organismo sociale, ai cui fini deve subordinare la propria azione e la propria esistenza»; è «mezzo dei fini sociali, che oltrepassano di molto la sua vita»²¹².

La posizione prioritaria della tutela dell'interesse pubblico continuerà, anche dopo la caduta del fascismo, ad essere sostenuta dalla dottrina negli anni '50²¹³,

²¹⁰ La locuzione è, infatti, utilizzata solo nel titolo III del libro III, denominato *Delle contravvenzioni concernenti la pubblica moralità*, dove figurano gli atti contrari alla pubblica decenza (art. 490, a cui più sopra si è fatto cenno) accanto ai giuochi d'azzardo, all'ubriachezza ed ai maltrattamenti di animali.

²¹¹ L. II, tit. IX: *Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume*.

²¹² A. Rocco, *Relazione al Re*, in *Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*, VII, *Testo del nuovo codice penale*, Roma 1930, p. 21.

²¹³ F. Coppi, *I reati sessuali e i reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù nella legislazione penale italiana*, in Id. (cur.), *I reati sessuali. I reati di sfruttamento dei minori e di riduzione in schiavitù per fini sessuali*, Torino 2007, pp. 13-14, ove vengono citati passi del Manzini, dell'Antolisei e del Maggiore.

ma gli sviluppi della realtà sociale condurranno progressivamente ad un capovolgimento di valori. Infatti, dopo «un estenuante *iter* di lavori parlamentari»²¹⁴, si giungerà alla legge 15 febbraio 1996, n. 66, mediante la quale – come ha sottolineato David Brunelli - «il bene giuridico dei delitti a sfondo sessuale trasforma da una ambigua sfera pubblicistica all'interno di un ambito esclusivamente ed incondizionatamente individualistico»²¹⁵, dove – ha precisato Franco Coppi - «oggetto di tutela è la dignità e la libertà di determinazione della persona (e della donna in particolare)»²¹⁶.

²¹⁴ D. Brunelli, *Bene giuridico e politica criminale nella riforma dei reati a sfondo sessuale*, in F. Coppi (cur.), *I reati sessuali*, cit., p. 37 e nt. 1.

²¹⁵ Ivi, p. 67.

²¹⁶ F. Coppi, *I reati sessuali*, cit., p. 20.